

== Anno XX - N. 1 ==
== Gennaio 1921 ==

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE DEL
COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO
:: Soc. CARTIERE CENTRALI ::
Via Appia Nuova, 246-248 - ROMA

SOMMARIO

DEL N. 1 DELL'ANNO 1921

<i>Il trattato di lavoro fra l'Italia e il Lussemburgo</i> , di T. PERASSI	Pag. 3
<i>Le miniere di ferro nel Minnesota</i> , di A. VINCI	» 9
Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro	» 21
<i>Italia-Lussemburgo</i> . — Trattato di lavoro 11 novembre 1920 (21).	
<i>Canada</i> . — Regolamento che modifica temporaneamente le disposizioni concernenti la somma di cui gli immigranti devono essere in possesso per entrare nel Canada (25).	
<i>Uruguay</i> . — Legge 11 febbraio 1919 sulle pensioni di vecchiaia (26).	
Notizie sull'emigrazione e sul lavoro	» 30
<i>Italia</i> . — I risparmi degli emigranti trasmessi in Italia dal Banco di Napoli nel 1919 (30). — La regione del medio Uebi-Scebeli e la colonizzazione italiana (33). — Propaganda pel collocamento e l'organizzazione degli emigranti al Consiglio nazionale della Federazione italiana operai edili. Milano 15 novembre (34). — Piroscafi in servizio di emigrazione negli anni 1920-21 (36).	
<i>Francia</i> . — Movimento dell'immigrazione operata (37) - Convenzione con la Polonia per l'assistenza e la protezione sociale (39).	
<i>Svizzera</i> . — L'emigrazione svizzera al settembre 1920 (40) - Mercato del lavoro (40) - Sulla durata del lavoro (42).	
<i>Tunisia</i> . — Avvertenze agli operai italiani arruolati in Italia per la compagnia di Gafsa (43).	
<i>Canada</i> . — Per gli emigranti diretti al Canada (44) - Il Congresso del Lavoro e la disciplina dell'immigrazione (45) - Immigrazione e colonizzazione nel 3° trimestre 1920 (45) - Scioperi durante il mese di settembre 1920 (47).	
<i>Stati Uniti</i> . — Il Commissario generale dell'immigrazione in Italia (48) - Progetto di legge sulla sospensione temporanea dell'immigrazione (48) - Ammissione di analfabeti a scopo di matrimonio con ex-combattenti delle forze americane (50) - Gli stranieri negli S. U. (50) - L'aumento dei salari e il costo della vita (50) - La California e l'immigrazione giapponese (52) - Colonizzazione nella California (52).	
<i>Siam</i> . — La colonia italiana e la immigrazione (53).	
Movimento dell'emigrazione italiana	» 55
<i>Emigrazione transoceanica</i> . — Movimento mensile delle partenze e degli arrivi nei porti del Regno di emigranti transoceanici italiani e stranieri (55) - Movimento mensile degli emigranti italiani transoceanici distribuiti per paesi di destinazione (56).	
<i>Emigrazione non transoceanica</i> . — Movimento mensile dell'espatrio di emigranti italiani non transoceanici distribuiti per paesi di destinazione (57) - Movimento mensile del rilascio dei passaporti per emigranti con destinazione a paesi non transoceanici (57) - Distribuzione regionale del movimento mensile dell'emigrazione non transoceanica, dicembre 1920 (58).	

(Segue a pag. 3).

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE DEL
COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

ANNO XX - (1921)

ROMA
COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE
1921

Il Trattato di lavoro fra l'Italia e il Lussemburgo

1. Il Granducato di Lussemburgo per la ristrettezza del territorio non può, evidentemente, occupare uno dei primi posti nella scala dei paesi fra cui si distribuisce l'emigrazione italiana quando si ha riguardo al valore assoluto della corrente immigratoria italiana. La posizione del Lussemburgo, invece, muta notevolmente nella distribuzione dei paesi esteri, a cui si dirige l'emigrazione italiana, se tali paesi vengono classificati in base al criterio della densità dell'emigrazione italiana in rapporto con la popolazione locale.

Sotto questo punto di vista il Lussemburgo occupa uno dei primi posti. Si calcola che, negli anni immediatamente anteriori alla guerra, gli emigranti italiani impiegati nel Lussemburgo ascendessero, nella stagione di pieno lavoro, a circa 14.000 su una popolazione totale di poco più di 250.000 abitanti. Nella sola Esch centro dell'industria siderurgica, gli italiani, su una popolazione di 25.000 abitanti, ammontavano a circa 7.000. I lavoratori italiani in quel paese sono per la maggior parte impiegati specialmente come manovali nelle acciaierie di Esch, Wiedelkorn, Oberkorn, Dudelange, Nilvange: altri sono addetti alle miniere di ferro e di torba. È manifesto che tale notevole densità dell'emigrazione italiana nel Lussemburgo poneva il Granducato in prima linea fra gli Stati, coi quali si presentava l'opportunità di svolgere quella politica di accordi internazionali di lavoro, che l'Italia, prima ancora della creazione dell'organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni, aveva così felicemente inaugurato con la convenzione stipulata con la Francia nel 1904 e successivamente sviluppata con altri accordi e convenzioni con altri paesi e, recentemente, in modo particolarmente notevole, con il trattato di lavoro italo-francese del 30 settembre 1919. Fu soprattutto dopo la conclusione di questo trattato, il più ardito, finora nel campo del diritto internazionale del lavoro, che si prese in considerazione l'opportunità di stipulare un analogo trattato col

Lussemburgo. Il Granducato, come paese di alto sviluppo industriale, possiede una legislazione sociale notevolmente sviluppata. Ma in esso, come in altri Stati, il trattamento agli stranieri specialmente per ciò che concerne i benefici delle assicurazioni sociali e dell'assistenza, non è informato al principio della integrale parificazione ai cittadini. Lo straniero talora, è escluso dal godimento di determinati benefici, talora è ammesso al godimento di essi sotto condizioni diverse e meno favorevoli di quelle fatte ai cittadini. Inoltre, la legislazione sociale del Lussemburgo, come quella di altri Stati, contiene, talora, nelle disposizioni, che, senza fare formalmente un trattamento differenziale agli stranieri come tali, si traducono di fatto, in un trattamento di sfavore per essi, in quanto, ad esempio, il godimento di prestazioni dipendenti dalle assicurazioni sociali è condizionato al fatto della residenza nel territorio del Granducato. L'obiettivo di un trattato di lavoro con il Lussemburgo era, quindi, quello di ottenere che ai lavoratori italiani nel Lussemburgo ed ai loro aventi diritto venissero assicurati, senza limitazioni, i benefici della legislazione sociale del paese, alla cui economia essi contribuiscono con la loro forza di lavoro.

L'opportunità di aprire i negoziati per un accordo, che si proponeva tale scopo, trovò nel Governo del Lussemburgo le più favorevoli disposizioni. Un progetto di trattato, venne quindi elaborato dal Commissariato generale dell'emigrazione. Esso, integralmente accolto, venne firmato dai plenipotenziari dei due Governi, l'11 novembre 1920, a Lussemburgo (1).

2. Il trattato di lavoro fra l'Italia e il Lussemburgo dell'11 novembre 1920, appare subito una figliazione del trattato di lavoro italo-francese, conchiuso a Roma, il 30 settembre 1919 (2). Lo schema fondamentale è il medesimo. Il trattato di lavoro italo-francese ha così manifestato, come si augurava, la sua importanza anche al di là dei rapporti fra i due Stati firmatari, venendo a porsi come un trattato tipo in questo nuovo campo del diritto internazionale. Ciò non significa che il più recente trattato col

(1) v. in questo *Bollettino*, pag. 21.

(2) v. *Bollettino dell'emigrazione*, 1919, n. 11.

Lussemburgo sia una pura e semplice riproduzione del trattato tipo a cui si è ispirato. Esso si distingue per avere portato ad uno sviluppo anche più ardito i principii generali, che hanno informato il trattato italo-francese.

3. Le norme, che nel trattato italo-lussemburghese, disciplinano i rapporti fra i due Stati per ciò che concerne il movimento di emigrazione operaia dall'uno all'altro paese, sono, generalmente, una riproduzione di quelle adottate nel trattato di lavoro italo-francese. Ognuno dei due Governi, senza assumere obblighi che importino una limitazione della propria libertà per ciò che concerne la legislazione interna sull'emigrazione, s'impegna di accordare tutte le facilitazioni amministrative ai rispettivi cittadini, che intendono di emigrare nell'altro a scopo di lavoro. Allo scopo di disciplinare in quanto occorra, il movimento di emigrazione, in relazione alle condizioni dei mercati del lavoro, il trattato stabilisce che, qualora le condizioni del mercato del lavoro, in certi periodi di tempo, non permettano di trovare impiego agli emigranti, che si recano individualmente e spontaneamente alla ricerca di lavoro, il Governo interessato, avvertirà immediatamente, per via diplomatica, il Governo dell'altro paese per metterlo in grado di prendere i provvedimenti necessari. Come il trattato con la Francia, il nuovo trattato, secondo il punto di vista costantemente sostenuto dall'Italia, non contiene alcuna disposizione, con la quale si autorizzi uno dei due Governi a compiere, per mezzo di missioni ufficiali, il reclutamento di mano d'opera nel territorio dell'altro. Il principio, a cui s'informa la politica italiana dell'emigrazione, è che l'espatrio di mano d'opera sia lasciato al giuoco delle forze economiche e che il reclutamento di lavoratori italiani per paesi esteri si possa compiere, in Italia, sotto il controllo esclusivo degli organi italiani preposti ai servizi dell'emigrazione. Per questo riguardo i due trattati, conclusi sinora dall'Italia, si differenziano dall'analoga convenzione stipulata fra la Francia e la Polonia.

4. La parte più cospicua delle norme contenute nel trattato ha per obiettivo comune di determinare gli obblighi che ciascuno dei due Stati assume per il trattamento dei lavoratori dell'altro Stato immigrati nel proprio territorio. Il principio generale, a cui

s'informano tali disposizioni, è quello di stabilire l'obbligo dell'assimilazione dei lavoratori immigrati, e dei loro aventi diritto, ai nazionali nel godimento dei benefici della legislazione, che attiene direttamente o indirettamente alle condizioni di vita dei lavoratori. Come già si è osservato, non sempre l'obbligo dell'assimilazione dello straniero al cittadino, rispetto ad una determinata materia, e particolarmente per il godimento dei benefici delle assicurazioni sociali, è per sè solo idoneo ad escludere, di fatto, un trattamento differenziale, ossia meno favorevole, dello straniero. Ciò avviene quando, per il godimento di determinati benefici, una legge esige la condizione della residenza nel territorio. Tale condizione si risolve, di fatto, in un trattamento differenziale per gli stranieri, non perchè tali, ma perchè essi, per il fatto di essere stranieri, con una frequenza assai notevole, non soddisfano a quella condizione. A questo riguardo il trattato col Lussemburgo contiene una disposizione generale, che integra il principio della parità di trattamento, stabilendo che « le disposizioni delle leggi e dei regolamenti di ciascuno dei due Stati, per cui il diritto di godere dei vantaggi accordati dalle leggi di assicurazione sociale sia subordinato alla condizione che le persone interessate abbiano o continuino ad avere la loro residenza nel territorio del paese, non saranno applicabili ai cittadini dell'altro Stato ».

5. Il trattato, assumendo il principio di parità di trattamento, come criterio informatore, applica in concreto, tale principio ad un notevole gruppo di materie: salari, condizioni di lavoro (art. 2); igiene e sicurezza dei lavoratori (art. 3); indennità per infortuni sul lavoro (art. 6); diritti, facilitazioni e soccorsi in materia di mutualità, disoccupazione, assistenza per il lavoro, cooperazione, acquisto, possesso e trasmissione della piccola proprietà rurale ed urbana, ammissione alle scuole pubbliche primarie e professionali, assistenza scolastica (art. 7). La parità di trattamento è anche attuata per ciò che riguarda l'applicazione delle leggi sull'assicurazione vecchiaia e invalidità, integrando tale principio con una disposizione, analoga a quella sì felicemente accolta dal trattato italo-francese, che assicura i benefici della continuità dell'assicurazione per i lavoratori, che passano, anche pe-

riodicamente, da un paese all'altro (art. 8). In materia di assistenza medica ed ospedaliera, è stabilito, che i cittadini di ciascuno dei due Stati avranno nel territorio dell'altro Stato, per l'applicazione delle leggi di assistenza, lo stesso trattamento fatto ai nazionali, sia per l'assistenza a domicilio, sia negli istituti ospedalieri, fino al giorno del loro rimpatrio, che sarà convenuto per via diplomatica fra i due Governi. Le spese di assistenza, fino al rimpatrio, saranno sostenute dallo Stato di residenza senza diritto a rimborso dallo Stato a cui appartiene la persona assistita (art. 12). Per questa parte il trattato del Lussemburgo si differenzia da quello con la Francia per non avere fissato un termine massimo, come limite dell'onere dell'assistenza da parte dello Stato di residenza. Merita, poi, di essere particolarmente rilevato, che nel trattato col Lussemburgo, il principio della parità di trattamento è esteso alle guarentigie sindacali (art. 7).

6. Il trattato contiene, inoltre, alcune disposizioni, che concernono le condizioni dei lavoratori immigrati, tenendo in considerazione le loro qualità di stranieri. In questa parte, il trattato col Lussemburgo segna uno sviluppo su quello italo-francese. Anzitutto il trattato autorizza i lavoratori immigrati a stendere nella propria lingua i reclami, che avessero a formulare per ciò che concerne le condizioni di lavoro e di esistenza ad essi fatte dagli imprenditori, o le difficoltà di qualsiasi natura, che incontrassero nel paese d'immigrazione (art. 4). Inoltre il trattato col Lussemburgo, generalizzando una disposizione accolta nel trattato italo-francese limitatamente alle imprese minerarie, stabilisce che gli operai italiani, addetti a qualsiasi impresa nel Lussemburgo, potranno designare fra loro un mandatario per esporre le loro domande relativamente alle condizioni di lavoro sia ai padroni che alle autorità incaricate della sorveglianza del lavoro, le quali faciliteranno a tale mandatario l'esecuzione del mandato ad esso affidato (art. 5). Gli italiani nel Lussemburgo avranno pure la facoltà di istituire scuole o corsi complementari specialmente destinati all'insegnamento della loro lingua nazionale (art. 7).

Il trattato, infine, riproduce, ampliandola, da quello italo-francese, la disposizione che autorizza ciascuno dei due Governi ad aggregare ai propri rappresentanti diplomatici e consolari

presso l'altro Governo un tecnico specializzato, incaricato delle questioni relative all'emigrazione operaia e delle relazioni con le amministrazioni competenti del paese per ciò che concerne l'assistenza dei lavoratori immigrati dell'altro paese (art. 16).

7. Il trattato rinvia ad accordi speciali la determinazione delle modalità di applicazione di alcuni principii. Inoltre stabilisce l'obbligo dei due Stati di estendere il principio della parità di trattamento, mediante accordi speciali, a tutte le leggi di assicurazione sociale contro i vari rischi, che venissero ulteriormente emanate. Merita, infine, di essere messa in particolare rilievo la disposizione con la quale i due Stati convengono che tutti i vantaggi più estesi che uno dei due Paesi accordasse ai cittadini di un altro Stato, in tutto ciò che concerne il soggiorno, l'assistenza, le assicurazioni sociali, le condizioni di lavoro e di esistenza, le garanzie sindacali, si estenderanno di pieno diritto ai cittadini dell'altro Stato. È la cosiddetta clausola della nazione più favorita, che così entra in un accordo di diritto internazionale del lavoro.

Prof. T. PERASSI

Commissario dell'emigrazione.

Le miniere di ferro nel Minnesota

1. Il Minnesota è, per eccellenza, lo stato del ferro degli Stati Uniti. È alquanto distante dalle regioni più intensamente industriali della Federazione, che sono quelle comprese negli Stati atlantici e orientali, ed anche distante dalla zona di Pittsburgh, ove si raccolgono, al N. O. della Pennsylvania, i più grandi stabilimenti industriali lavoranti il ferro, produttori l'acciaio e fabbricanti gran parte dei manufatti di questo metallo. Ma, ove, ad evitare le spese e le dilazioni causate da eventuali trasbordi, non si preferisca la via diretta della ferrovia per l'avviamento, ai centri industriali del ferro, del minerale estratto dalle miniere del Minnesota, il grande, profondo lago Superiore, adiacente alla regione, offre sulle sue acque e, più oltre, verso la sua estremità orientale, con un sistema di canali che in gran parte fanno da confine fra gli Stati Uniti ed il Canada, una magnifica via che raggiunge il centro nord dello stato atlantico di New York, e, verso Nord Ovest, a mezzo del fiume San Lorenzo, conduce diretta, sulle sponde del « Dominion », all'oceano. Probabilmente tra breve la comunicazione diretta con l'oceano, per via di acqua, si avrà anche negli Stati Uniti quando un grande canale progettato di circa 600 chilometri di percorso unirà Buffalo ed il lago Eric al porto di New York.

Il porto lacustre di Duluth, sulla punta estrema occidentale del lago Superiore, nel centro della regione mineraria, offre (non solo pel ferro, anzi principalmente per i cereali, grano soprattutto), le più grandi facilitazioni per gl'imbarchi ed i trasporti di ogni sorta di mercanzie, chè la flotta di navi lacustri ed anche marittime che attraccano ai suoi moli, percorre regioni sconfiniate costituendo un sistema di trasporto sollecito ed economico. La felice situazione di Duluth, che pure è situata su di un lago che, per essere immoto nei suoi ghiacci durante l'inverno non è navigabile che per otto mesi dell'anno, ne fa, per il tonnellaggio che passa

per i suoi moli e si trasporta sulle navi, il più grande porto degli Stati Uniti.

Ma se i laghi facilitano l'inoltro ai centri industriali dell'Est del ferro del Minnesota, questo trova pertanto amplissimo collocamento anche presso i grandi stabilimenti del Michigan e dell'Illinois, stati adiacenti, e forniscono la materia prima occorrente a quelle enormi fabbriche di macchine agricole che, per questo verso almeno, hanno reso nota in tutto il mondo rurale e fino nelle nostre campagne, la industriale Chicago, a sua volta servita, dalla grande via di acqua del lago Michigan, che serve contemporaneamente tre stati, il Minnesota, il Wisconsin e l'Illinois, così uniti alla grande città del centro occidentale della Federazione.

2. Nel Minnesota è la contea di Saint Louis la più interessante dal nostro punto di vista, poichè in essa si raccoglie il più gran numero di miniere di ferro dello Stato. Le miniere della contea di St. Louis sono 166. Di queste, 49 non sono in lavorazione, o perchè lo sfruttamento non vi è ancora iniziato o perchè di minore rendimento, o perchè esaurite. Le operazioni sono quindi attive in 117 miniere. Durante l'anno 1919 (anno fiscale americano terminato al 30 giugno 1920) si estrassero, da queste 117 miniere, tonnellate 31,828,809 di ferro. Metà delle miniere sono sotterranee, operate da ascensori elettrici, e profonde, in media, non oltre i 150 metri. Nonostante questa percentuale del 50 %, la produzione delle miniere sotterranee, che pure richiede maggiori spese di impianto e di esercizio di quanto non ne occorran per i giacimenti a fior di terra, è inferiore al 25 % del totale della produzione. Esse esigono l'impiego di quasi il triplo degli uomini occorrenti alle miniere aperte (*open pits*). Così che, ad uguale produzione, le miniere sotterranee esigono l'impiego di sei volte più uomini di quanto non ne occorra per le altre. La produzione delle miniere sotterranee, durante l'anno considerato, è stata di tonn. 9,575,514. Vi lavorarono 9,050 uomini, dei quali 6552 nel « fondo ». La produzione delle miniere aperte è stata invece di Tonn. 22,253,295, con l'impiego di 5162 uomini dei quali solo 2692 addetti alla estrazione del minerale.

Sul totale dei 14,212 lavoratori del ferro, circa 2,700 sono italiani (in una regione che accoglie circa 15,000 nostri connazio-

nali) quindi meno del 20 %. Questa minore, insolita, proporzione dei nostri, dipende dal fatto che, specie nelle miniere aperte sono largamente impiegati le macchine e gl'istrumenti meccanici, e gl'italiani emigrati negli Stati Uniti sono in grande maggioranza atti al lavoro del badile. Per quanto poi si riferisce alle miniere sotterranee, i nostri, dal badile passano al lavoro, anch'esso rudimentale, per quanto rischioso del minatore pel quale il badile è più che un accessorio. Non risulta infatti in queste miniere alcun italiano sia impiegato in lavori meccanici o addetto a macchine fisse o mobili.

3. L'idea della miniera non va mai disgiunta da quella del pericolo. Nelle miniere di carbone il pericolo più evidente, sul quale ogni studioso delle condizioni in cui si svolge l'attività del lavoratore porta subito la sua attenzione, è quello del gas asfissiante ed esplosivo, il « *draw back* ». Le miniere di ferro sotterranee (poichè quelle parte non differiscono molto, nella loro lavorazione, dai comuni lavori di sterro), oltre ai rischi che offrono necessariamente per gli impianti dei pozzi, presentano quelli caratteristici ai lavori sotterranei. Si pensi alla notte profonda in mezzo alla quale corrono veloci veicoli trainati da motrici elettriche o da muli, radendo le pareti disuguali, si pensi al lugubre lavoro che si compie in quelle gallerie bassissime rintornanti dei boati sordi delle mine esplosive, del fremito delle macchine pneumatiche che perforano la roccia, dell'ansimare continuo delle macchine che provvedono alla aereazione del sottosuolo, del rimbombo fragoroso degli ascensori. Ed in questo sinistro ambiente, che la notte aggrava, si agguata la minaccia perenne, insidiosa della miniera di ferro. La insidia cioè caratteristica di queste miniere, quella dei « soffitti » instabili, che incombe sul capo del minatore. Le volte rudimentali scavate lateralmente alla galleria più perfetta destinata alla circolazione e quindi a permanere, le volte che il minatore, viene praticando nel fondo della montagna, per abbandonarle, farle precipitare, hanno, per il loro carattere provvisorio, tutti i difetti delle cose fatte affrettatamente. E se vi è lavoro che richiederebbe riflessione e prudente esecuzione, è proprio questo, chè la roccia, che costituisce le pareti e la volta, è fatta a strati formati da una pietra di un ecce-

zionale peso specifico pel 50% di ferro che contiene. Nessuno, che avesse appena rudimentale lo spirito di osservazione, e fosse provvisto della minima sensibilità nervosa, dopo alcune visite a miniere di ferro (o che, come quelle di ferro, offrissent le stesse condizioni di lavoro) potrebbe negare che il minatore agisce, in questo suo pericolosissimo lavoro, fra condizioni eccezionali di vario ordine che ne alterano le comuni facoltà, e certo a detrimento della abituale sua percezione, della normale sua agilità di mente, così come si rileva osservando in qual modo vive e lavora nella sua tana.

L'operaio italiano, che per solito è gioviale e loquace, sembra un essere di ultra razza visto nel fondo della miniera. E come l'italiano, così tutti i minatori. Nel fondo è dappertutto silenzio. Il minatore compie, senza mai pronunciare una parola, gesti automatici; e così per le sei o otto ore che lavora, quasi oppresso dalla pesantezza dell'ambiente. È molto se quest'uomo scambia qualche parola sottovoce col solitario compagno che lo coadiuva, nei pochi istanti che dedica alla frugale colazione ch'egli consuma accovacciato su di un masso di roccia o di minerale. Egli è assillato dalla fretta di fare quel minimo di produzione (egli lavora a cottimo, unico sistema possibile nelle miniere in generale ove il minatore opera da solo, lontano da altri cantieri, isolato nella vastità della città sotterranea) che gli faccia la « giornata » e insieme dalla fretta di venire fuori dalla buca in cui è costretto. Eppure, ad assicurarsi la incolumità, basterebbe che il minatore, dopo aver brillato la mina, « saggiasse », pian piano avanzando, il soffitto, e non procedesse oltre fino a quando, colpendo col martello il masso, questo non gli rendesse quel suono sordo che dinota la sua compattezza, ossia l'assenza oramai di ogni pericolo. Ma se il minatore può abituarsi in certo modo all'ambiente ed al suo lavoro; le sue facoltà rimangono tuttavia leggermente atrofizzate o, quantomeno, influenzate da quel non so che di morbido che pervade, ovattizza ogni altra percezione ed ogni sensibilità, così come ovattati, sordi e penosi, pervengono all'orecchio i rumori, tutto quanto vive e si agita nel fondo della miniera. Imprudenza, non pertanto, del minatore. Sì, spesso anche imprudenza, per quanto di imprudenza si possa parlare quando altre più dirette influenze agiscono sulla

mente e sull'anima del minatore. Ma quando dell'imprudenza si riconoscono i caratteri negl'infortuni che funestano questi lavori, si tratta quasi sempre, d'imprudenza del minatore provetto. Di quello cioè, già praticissimo dei lavori che eseguisce, che si è ormai famigliarizzato col pericolo, che più non lo teme, e, col tempo, finisce per credersi invulnerabile, e rallenta, fino a trascurarlo, il controllo dei propri movimenti e, fin dove e fino a quando la sorveglianza del personale d'ispezione glielo consente, economizza, a vantaggio della produzione, il tempo che gli occorrerebbe per una migliore ripulitura delle pareti e del soffitto, finchè, stancata la fortuna che fino allora lo ha assistito, rimane vittima della sua imprudenza o della sua imprevidenza.

4. In Italia, per gli studi che molti ne hanno fatto, sono note le condizioni in cui si svolgeva, prima della guerra, il lavoro nelle miniere di ferro della Lorena e del Lussemburgo, e si erano pubblicate statistiche con raffronti tra la Lorena, allora francese, e quella che era ancora della Germania, circa gl'infortuni che avvenivano nelle miniere dei due paesi. Interessante è quindi di guardare a queste miniere di ferro in America sotto il particolare aspetto dei rischi che offrono, rilevando accuratamente e il numero e la percentuale degl'infortuni e la causa determinante dei medesimi. Il risultato viene a costituire la migliore riprova della eventuale bontà dei sistemi di sfruttamento, del metodo e della disciplina nei lavori e della sorveglianza esercitata. E, lo dico subito — non si vogliono però istituire qui paragoni, sempre odiosi — l'impressione riportata è stata buona. Non che gl'infortuni siano inesistenti e rari; giacchè non è possibile lavorare una miniera di ferro ed escludere assolutamente il pericolo o prevenire gl'infortuni. A parte quella percentuale di rischio insita a tutti i lavori nei quali si adoperano macchine, ed agl'infortuni che sono conseguenza di forza maggiore o opera fatale del caso, vi è quella ben maggiore percentuale di infortuni causati dalla imprudenza del lavoratore, che funestamente si allea alle altre circostanze, già a lungo esaminate, le quali sono più imperiose, nella loro fatalità, del più forte volere, delle clausole del più severo e perfetto regolamento di lavoro.

Esaminiamo questi infortuni delle miniere del Minnesota.

Nelle 117 miniere attualmente in lavorazione nella contea di St. Louis, *gl'infortuni mortali*, durante l'anno 1919, furono 33. Una proporzione, sui 14.212 lavoratori, del 2,32 per 1000. Di questi 33 accidenti fatali, 18 avvennero nel sottosuolo. Proporzione, tenuto conto dei 6552 operai che vi lavorarono, del 2,74 per 1000. *Gl'italiani vittime d'infortuni mortali furono 7. Proporzione, sui 2.700, impiegati, del 2,58 per 1000.* Di questi deceduti, solo 3 soccomberono in seguito ad accidenti avvenuti nel sottosuolo.

La maggior percentuale, per quanto riguarda gl'italiani, in confronto alla proporzione complessiva delle vittime di infortuni mortali avvenuti all'aperto, è dovuta alla circostanza che i nostri non lavorano alle macchine, ma bensì direttamente al materiale, in cima alle scarpate dirute. In questo lavoro essi corrono il rischio di venire trascinati dai massi che ne precipitano, o di essere schiacciati da questi o da tonnellate di detriti piombanti giù di un tratto, se lavoranti alla base delle stesse scarpate.

Gl'infortuni gravi, che lasciarono cioè una incapacità permanente — assoluta o parziale — alle vittime (non si tien conto in questa statistica degli infortuni le cui vittime guarirono, riacquistando, dopo il periodo più o meno lungo della cura, la intera capacità lavorativa), furono complessivamente, sempre nel 1919, 21. Si deve convenire che la proporzione che ne risulta, sul totale dei lavoratori, dell'1,33 per 1000, è minima. Tanto più sintomatica, per essere del tutto insignificante quella che risulta dai soli 5 infortuni gravi (ma non mortali) avvenuti nel sottosuolo.

Analizzando *le cause degli infortuni mortali*, si hanno i seguenti dati:

Infortuni diversi del sottosuolo	n. 18
Per blocchi o detriti precipitanti da scarpate, o per caduta delle vetture dalle scarpate (miniere aperte)	» 6
Per accidenti treni	» 4
Dovuti a macchine, a manovre, a scambi o a grue	» 3
Dovuti all'elettricità	» 1
Dovuti al gas	» 1 (*)

(*) Di questo infortunio rimase vittima un ingegnere, calatosi in una buca «di saggio», di fresco scavata sul margine di una miniera aperta, per scandagliare il sottosuolo.

Degli infortuni avvenuti nel sottosuolo, solo 6 si possono imputare a caduta di parte del soffitto, o delle pareti, o da crollamento di parte delle travi di rivestitura o di sostegno delle pareti o delle volte. Tale circostanza, più di ogni altra, deve costituire, ai nostri occhi una prova della serietà dei metodi di sfruttamento di queste miniere, e della cura che la direzione mette per la incolumità del suo personale. Infatti, all'infuori di questi 6 infortuni mortali, le cui cause possono, per quanto fino ad un certo punto, derivare da un difetto di sorveglianza in generale, o da deficienza d'ispezione alle opere di difesa e di puntellamento, gli altri infortuni rientrano nella categoria dei casuali, o per meglio dire nel caso specifico, alla imprudenza o trascuratezza dell'operaio col pito.

Gl'*infortuni non mortali* avvennero per le seguenti cause :

Per investimenti di treni o per manovre di macchine fisse o grue	n. 12
Per caduta soffitto o crollamento pareti	» 3
Per esplosione mina	» 1
Per calci mulo	» 1
Per cadute da scarpate o per investimenti del materiale precipitante dalle medesime	» 4

Ed anche qui osserviamo, in merito agli infortuni avvenuti nel sottosuolo, che solo 3 possono comprendersi fra quelli implicanti più direttamente i metodi di lavorazione e quindi la responsabilità dei dirigenti.

5. I *salari* correnti non possono considerarsi elevati, se si tien conto delle attuali condizioni di esistenza, dell'alto costo dei viveri, delle abitazioni (per quanto quelle operaie non abbiano aumentato come le altre), e di tutto quanto è indispensabile alla pur semplice vita dell'operaio. Ecco uno specchietto delle medie *salari* per le principali occupazioni. Per quanto i nostri non siano, nella grandissima loro maggioranza, che minatori o manovali, dalla indicazione dei salari dei vari mestieri si rileverà meglio la importanza relativa della mercede guadagnata dagl'italiani.

Listino dei salari.

Lavori all'aperto.

Macchinisti alle macchine zappatrici (raccolgenti meccanicamente minerale, o detriti, dal piede delle scarpate dopo esplose le mine)	da	\$ 9,00	a	\$ 10,72
Macchinisti alle locomotive	»	\$ 6,00	»	\$ 7,25
Operatori alle grue	»	\$ 5,40	»	\$ 7,40
Falegnami	»	\$ 5,31	»	\$ 6,11
Fabbri	»	\$ 5,26	»	\$ 5,69
Capisquadra (dei manovali)	»	\$ 5,02	»	\$ 6,62
Addetti ai freni delle macchine	»	\$ 4,50	»	\$ 5,69
<i>Manovali</i> (i quali sono anche addetti all'innesto delle mine ed a farle volare)	»	\$ 4,15	»	\$ 5,38
Fuochisti alle macchine fisse	»	\$ 4,40	»	\$ 5,25
Fuochisti alle locomotive	»	\$ 4,00	»	\$ 5,24
Fuochisti alle zappatrici meccaniche	»	\$ 4,00	»	\$ 5,22

Nel sottosuolo.

Minatori:

Lavoranti a cottimo (la regola generale)	da	\$ 5,33	a	\$ 7,97
Lavoranti a conto Compagnia (e cioè a salario fisso; il che avviene quando si procede alla costruzione di gallerie ed a lavori di «avanzata»)	»	\$ 4,40	»	\$ 5,25
Addetti al rivestimento delle pareti ed al puntellamento delle volte, con assi e travi:				
A cottimo	»	\$ 4,40	»	\$ 6,50
A salario fisso		\$ 5,53		
Addetti alle macchine perforatrici:				
A cottimo	»	\$ 4,40	»	\$ 6,76
A salario fisso		\$ 5,03		
Motoristi	»	\$ 4,40	»	\$ 6,50
Addetti alle pompe ed ai lavori di tubatura	»	\$ 4,30	»	\$ 4,90

L'italiano che lavora all'interno, è addetto a tutti i lavori salvo che ai motori ed alle pompe. Il suo guadagno medio è di \$ 6. Questi ultimi nostri salariati vivono meno peggio; essi pagano per l'alloggio — se hanno famiglia — una media di \$ 8. Con la famiglia qui, però, non è possibile loro di risparmiare. I connazionali, lavoranti all'aperto si accontentano del minore salario soddisfatti di evitare i pericoli del sottosuolo. Lavorano fuori coloro che hanno ripugnanza a scendere nelle gallerie.

Uno dei nostri, di recente tornato dalla guerra, impiegato come manovale in una miniera aperta, quella di Fayal, a Mesaba,

e che ha moglie e tre figli in un paese della provincia di Catanzaro, mi esponeva così il suo piccolo bilancio:

Guadagno medio mensile		\$ 125
Fitto della camera	\$ 5,00	
Mangiare	» 50,00	
Bere (?)	» 20,00	
Fumare	» 3,00	
Altre spese	» 7,00	
		\$ 85
Totale spese	\$ 85,00	
		<u> </u>
		Risparmio \$ 40
		<u> </u>

Questi 40 dollari mandava mensilmente alla famiglia: col cambio attuale, una piccola fortuna; ma il brav'uomo, con 50 dollari al mese per il vitto, deve necessariamente sottoporsi ad ogni sacrificio. Se avesse qui la famiglia, non se la caverebbe; appena ci riescono coloro che, lavorando nel fondo, mettono insieme da 140 a 150 dollari. Ma l'acquisto di vestimenta e scarpe li dissesta; una malattia, uno sciopero, li rovina. I soli celibi, o coloro che, accasati, sono qui senza la famiglia, possono, conducendo una vita regolata, morigeratissima, uscirne bene, risparmiare.

6. Le miniere del Minnesota, me lo hanno affermato gl'ingegneri che vi sono addetti, sono di una estrema ricchezza. Nessuna di quelle in lavorazione dà un rendimento di ferro puro inferiore del 50%; alcune danno fino al 60%.

Prima di visitare queste miniere aperte del Minnesota, ne avevo viste altre, lavorate così alla superficie. Si trattava di miniere poco note anche in Francia — il solo paese ove ne avessi viste di quella specie — situate nella parte N.-E. della Lorena, e precisamente al nord del dipartimento della Meurthe et Moselle, giacimenti che sono a cavallo della frontiera belga, poco lungi da Arlon. Pochi banchi, assai regolarmente tagliati del resto, alti solo tre metri scarsi; pochi operai occupati col badile, nessuna macchina in vista, a caricare qualche solitario vagone tirato fin lassù su certi tronchi di binari di poche decine di metri di sviluppo.

Ben altra impressione mi dovevano dare le miniere aperte del Minnesota! Vedo ancora lo spettacolo che mi si offrì alla vista

quando, con lo sguardo, potei abbracciare la miniera di *Mesaba*, la prima che visitai, impressione che via via si andò accrescendo quando, continuando nel mio viaggio, mi sfilarono innanzi le miniere di *Eveleth*, di *Chisholm*, *Mount Iron*. Ma in ultimo mi era riservato lo spettacolo più imponente. La miniera di *Hull Dust*, radente la cittadina di *Hibbing*, ed appartenente alla *Oliver Iron Mining Company*, il più grande «*open pit*» o miniera aperta del mondo. Questa miniera dà oltre sei milioni di tonnellate di ferro all'anno. Nel 1919 ne dette 6.001.878 tonnellate. Si tratta di un fosso sterminato, avente la forma approssimativa di un otto, irregolare alle estremità, solcato da capricciose insenature che danno l'idea, per le loro infrattuosità complicate, di altrettanti labirinti; il fosso è profondo oltre sessanta metri, lungo più di tremila, largo, nei punti della sua maggiore ampiezza, da sette ad ottocento metri. Nella parte più ristretta o centrale di questo immane 8, un ponte di ferro scavalca le due sponde mettendo in comunicazione la via maestra che porta da *Eveleth*, con la città di *Hibbing*, che domina una parte della miniera. Le sponde del grande fosso sono, nei punti ove non si è dato mano ancora allo scavo del minerale, o dove questo è stato già sottratto, calanti giù quasi a picco; le rimanenti parti sono intersecate, nella loro altezza, da piattaforme che si allungano, attorno al fosso, sterminate e parallele, in vari piani limitanti gli ordini successivi delle balze o scarpate degradanti — alte ognuna all'incirca un 15 metri — dalle quali si viene estraendo il minerale.

Questi vari piani o piattaforme, che possono paragonarsi a gironi di un inferno dantesco, sono percorsi incessantemente, e su diverse file di binari, da locomotive, mentre un numero infinito di macchine zappatrici gigantesche, grue altissime, girano con movimento lentissimo, sollevando il minerale che le mine hanno fatto precipitare e che viene ammucchiato ai piedi delle scarpate. In mezzo a questo turbinio di macchine, accompagnato dal fragore delle esplosioni delle mine, e fra il fumo denso, in certi punti impenetrabile, appena si possono distinguere gli operai che sembrano pochi tanto è grande la valle, e che la distanza fa quasi apparire immoti, vagamente punteggiati i fianchi, il fondo della

miniera. E son pochi davvero questi lavoratori; meno di seicento; eppure bastanti in un impianto in cui le macchine sono adoperate a profusione e l'uomo non compie che un insignificante lavoro accessorio, minimo in confronto alla fantastica produzione.

La vista di questa voragine dall'alto della via che ne costeggia le sponde è grandiosa ed indimenticabile!

Ma tale voragine si estenderà ancora; la campagna adiacente, che è di una delicata bellezza, assaggerà altri morsi della macchina scavatrice, avrà ancora i fianchi dilaniati dagli scoppi della dinamite: giacchè la miniera si prepara ad estendere i suoi lavori. E la campagna neanche basterà a questi insaziabili cercatori del ferro; essi ne seguono infaticabili la vena e nulla li arresta. E adesso la volta della città ad essere sacrificata! La compagnia l'ha acquistata a peso d'oro. Già le case vecchie di Hibbing sono state abbattute; le altre vengono, con gli edifici cittadini, trasportate a furia di argani, da macchine poderose, un chilometro più lungi, ove già sorge e si estende la città nuova. E con le case, spariscono vie, giardini, monumenti, per dar luogo ad un'altra voragine che si aprirà proprio sotto l'abitato. Le gallerie di esplorazione che vi sono state scavate hanno rivelato gli strati più ricchi sotto la città. Una miniera sotterranea così affiorata sarebbe stato un pericolo per le case e gli abitanti, ed il suo sfruttamento dispendioso più di quanto non siano oggi i milioni che la compagnia sborsa per le indennità a privati e al municipio espropriati. Fatto il calcolo, la decisione è seguita subito. Si trasportano altrove città ed abitanti!

Tutto ciò, dai lavori minerari procedenti con una concezione vasta e con risultati così imponenti, a quelli altrettanto grandiosi di preparazione e di inizio dei nuovi scavi, che non si fermano innanzi all'acquisto ed allo spostamento di una città di quasi ventimila abitanti, dà un'idea della potenza, dell'ardire, dell'attività fenomenale di questa industria americana per il cui progredire, per il cui sviluppo non esistono ostacoli. Nè questi comuni potrebbero pensare a lagnarsi dei metodi spicci delle compagnie che da un giorno all'altro li fan morire e risuscitare mettendo tutto a tacere con una manciata di milioni. Le compagnie medesime sono le vere sovrane di questi municipi che agevolmente dominano essendo le arbitre delle loro finanze. I municipi antichi si sono ar-

ricchiti, mentre dal nulla divenivano città, gli altri sono sorti per incanto e si sono sviluppati sorgendo intorno alle prime case di legno dei minatori ed hanno visto le loro casse gonfiarsi per le generose contribuzioni delle società minerarie, che li sovengono di continuo, ne eseguono le opere straordinarie. I bilanci di questi comuni, cittadine di dieci, quindici mila anime, sono favolosi. Ascendono a milioni. Gli amministratori municipali non sanno a volte come spenderli. Le città hanno palazzi, vie, scuole, biblioteche, parchi e bagni pubblici, campi di giuochi, strade, tramways, e servizi pubblici che città ricche e di primissimo ordine invidierebbero. Si arriva perfino, pure di spendere in qualche modo il denaro, allo spreco. Per dirne una, in Hibbing vi è, nelle vie del comune, un fanale per la luce elettrica ad ogni otto o nove metri, ed ognuno di questi pali, artisticamente fusi in bronzo, è sormontato da tre globi. La sera, la luce è abbagliante! E le miniere riflettono sugli abitanti la loro prosperità; tutto il commercio cittadino, tutti coloro che partecipano in qualche modo al traffico straordinario che le imprese hanno creato ed alimentano, nuotano nell'abbondanza e largamente spendono. Accanto a tanto sperpero è motivo di tristezza la vita grama cui è costretto l'operaio, unico paria fra tante dovizie! Il contrasto doloroso dovrebbe ammonire. Le compagnie, così ricche, dovrebbero migliorare le condizioni di questi loro modesti, ma indispensabili collaboratori; andare incontro alle loro aspirazioni prima che questi sacrificati si facciano avanti a pretendere, con la violenza, più di quanto oggi, se offerto, verrebbe accolto con gratitudine, arrestando in tempo lo scontento e prevenendo l'odio. L'operaio, non meno di queste formidabili imprese, di questi magnati del ferro, è, a traverso ad una vita dura irta di pericoli, l'artefice di questa straordinaria prosperità, e dovrebbe esser chiamato, anche limitatamente, a parteciparne. Questo vuole la giustizia che, se ascoltata in tempo, ha virtù e potere di fugare le tristezze ed i lutti degli sconvolgimenti sociali.

Settembre 1920.

ADOLFO VINCI

Consigliere dell'emigrazione a Washington.

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

ITALIA-LUSSEMBURGO.

Trattato di lavoro fra l'Italia e il Lussemburgo (Lussemburgo, 11 novembre 1920).

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA e SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DI LUSSEMBURGO, animati dal comune desiderio di regolare l'emigrazione dei lavoratori fra i due Paesi, di facilitare nei loro rispettivi Paesi il soggiorno e lo stabilimento degli immigrati appartenenti all'altro Stato e di stabilire, nella più larga misura possibile, l'uguaglianza di trattamento tra i rispettivi cittadini e i cittadini dell'altro Stato per quanto concerne le leggi di previdenza sociale, di assistenza e del lavoro, hanno convenuto di concludere un trattato e, a tale scopo, hanno nominato quali loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA, S. E. Giuseppe De Michelis, Commissario Generale dell'Emigrazione Italiana, e S. E. il Conte Giulio della Torre, Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DI LUSSEMBURGO, il Signor Nicola Welter, Direttore Generale della Pubblica Istruzione ed il Signor Antonio Pescatore, Direttore Generale del Commercio, dell'Industria e del Lavoro;

i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1. — I due Governi convengono di accordare tutte le facilitazioni amministrative ai cittadini di ciascuno dei due Paesi, che intendono recarsi nell'altro a scopo di lavoro.

Con riserva delle deroghe temporanee previste all'art. 3 e conciliando l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti con le facilitazioni che impegna di accordare nel paragrafo precedente, il Paese d'origine non esigerà alcuna autorizzazione speciale per l'espatrio dei lavoratori e loro famiglie, che si recheranno nell'altro, sia individualmente e spontaneamente, sia per effetto di un arruolamento collettivo.

Gli stessi lavoratori e loro famiglie potranno entrare liberamente nel Paese di destinazione che non esigerà, a tale effetto, alcuna auto-

rizzazione speciale, con riserva delle deroghe temporanee previste all'art. 3 e conciliando l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti con le facilitazioni che si impegna ad accordare al paragrafo primo del presente articolo.

Art. 2. — Il salario dei lavoratori immigrati non potrà essere inferiore a quello che ricevono, nella stessa impresa e a lavoro eguale, gli operai nazionali della stessa categoria, o, in mancanza di operai nazionali della stessa categoria occupati nella stessa impresa, al salario normale e corrente nella regione per gli operai della stessa categoria.

Il Governo del paese di immigrazione prende impegno di vigilare che, sul suo territorio, sia osservata l'eguaglianza del salario degli operai immigrati con quello degli operai nazionali.

Art. 3. — Nel caso in cui le condizioni del mercato di lavoro, in certi periodi di tempo, in certe regioni e per certe professioni, non permettesse di trovare impiego agli emigranti, che si recano individualmente e spontaneamente alla ricerca di lavoro, il Governo interessato avvertirà immediatamente, per via diplomatica, il Governo dell'altro Paese per metterlo in grado di prendere i necessari provvedimenti.

Art. 4. — I cittadini di ciascuno dei due Paesi godranno, sul territorio dell'altro, della stessa protezione che è accordata ai nazionali per tutto ciò che si riferisce all'applicazione delle leggi che regolano le condizioni di lavoro ed assicurano l'igiene e la sicurezza dei lavoratori.

Tutti i reclami, che i lavoratori italiani nel Lussemburgo e i lavoratori lussemburghesi in Italia avessero a formulare per ciò che concerne le condizioni di lavoro e di esistenza ad essi fatte dagli imprenditori o le difficoltà di qualsiasi natura, che incontrassero per il fatto della loro presenza in Paese straniero, potranno essere redatti nella loro propria lingua per essere trasmessi, sia direttamente, sia per tramite delle autorità consolari o degli addetti speciali, alle amministrazioni competenti del Paese di immigrazione.

Art. 5. — I lavoratori e imprenditori dei due Paesi potranno far parte dei comitati di conciliazione e di arbitrato nelle controversie collettive tra imprenditori e salariati nelle quali fossero parti interessate.

Quando gli operai italiani di una stessa impresa avranno designato un mandatario per esporre le loro domande relativamente alle condizioni di lavoro sia ai padroni, sia alle autorità incaricate della sorveglianza del lavoro, le suddette autorità faciliteranno al mandatario l'esercizio del mandato affidatogli dai suoi compagni, e così reciprocamente per i lavoratori lussemburghesi in Italia.

Art. 6. — I cittadini di ciascuno dei due Stati, vittime d'infortunio sul lavoro nell'altro Paese, e i loro aventi diritto, saranno ammessi a godere delle indennità, garanzie ed esenzioni fiscali accordate ai nazionali dalla legislazione del luogo in materia di indennità per infortunio sul lavoro.

Art. 7. — I cittadini di ciascuno dei due Stati godranno sul territorio dell'altro dell'uguaglianza di trattamento con i cittadini del Paese per tutto ciò che si riferisce alle libertà e garanzie sindacali, ai diritti, facilitazioni e soccorsi accordati ai nazionali in materia di mutualità, di disoccupazione, di assistenza per il lavoro, di cooperazione ed in materia di acquisto, possesso e trasmissione della piccola proprietà rurale ed urbana, all'ammissione alle scuole pubbliche primarie e professionali ed ai vantaggi delle istituzioni di assistenza sociologica, e così pure delle facoltà d'istituire scuole o corsi complementari specialmente destinati all'insegnamento della rispettiva lingua nazionale.

Art. 8. — I cittadini di ciascuno dei due Stati godranno, sul territorio dell'altro, dell'eguaglianza di trattamento con i nazionali per ciò che riguarda l'applicazione delle leggi sull'assicurazione vecchiaia ed invalidità.

I periodi di lavoro o di versamento ed i periodi assimilati compiuti nei due Paesi in conformità delle rispettive leggi si cumulano per determinare il diritto alla pensione. Ciascuno dei due Paesi, sopra l'ammontare totale della pensione calcolato secondo la sua tariffa e la sua propria legge, prende a suo carico la parte proporzionale al periodo di tempo che lo riguarda. La pensione dell'assicurato è costituita dal cumulo delle due quote risultanti a carico di ciascuno dei due Paesi.

Le amministrazioni competenti dei due Paesi determineranno di comune accordo le misure di dettaglio e d'ordine necessarie per l'esecuzione delle disposizioni del presente articolo, che comportano la cooperazione degli Istituti di assicurazione dei due Paesi.

Art. 9. — L'eguaglianza di trattamento fra i cittadini dei due Paesi si estenderà, secondo le condizioni che saranno stabilite per mezzo di accordi speciali, a tutte le leggi di assicurazione sociale contro i vari rischi, che venissero ulteriormente emanate.

Art. 10. — Le disposizioni delle leggi e dei regolamenti di ciascuno dei due Stati, per cui il diritto di godere dei vantaggi accordati dalle leggi di assicurazione sociale sia subordinato alla condizione che le persone interessate abbiano o continuino ad avere la loro residenza nel territorio del paese, non saranno applicabili ai cittadini dell'altro Stato.

Art. 11. — Un accordo, concluso fra le amministrazioni competenti dei due Paesi, stabilirà gli accordi necessari a facilitare le operazioni riguardanti la determinazione ed il pagamento delle indennità o rendite di assicurazioni sociali, dovute ai lavoratori, o ai loro aventi diritto, di uno dei due Paesi da parte degli Istituti di assicurazione sociale dell'altro Paese.

Art. 12. — I cittadini di ciascuno dei due Stati che, sia per effetto di malattia fisica o mentale, di gravidanza o di puerperio, sia per qualsiasi altro motivo, hanno bisogno di soccorso, di cure mediche o di altra assistenza qualsiasi, avranno nel territorio dell'altro Stato contraente, per l'applicazione delle leggi di assistenza, lo stesso trattamento fatto ai nazionali, sia per l'assistenza a domicilio, sia negli istituti ospitalieri fino al giorno del loro rimpatrio, che sarà convenuto per via diplomatica fra i due Governi.

I due Governi regoleranno, con accordi speciali, le misure di dettaglio e di esecuzione relative alla procedura, ed alle condizioni e modalità del rimpatrio.

I cittadini di uno dei due Paesi avranno diritto, nell'altro Stato, ai sussidi per carichi di famiglia che hanno semplice carattere di soccorso, se le loro famiglie risiedono con essi.

Le spese di assistenza, incontrate dallo Stato di residenza, non daranno luogo in nessun caso, qualunque ne sia la causa e l'ammontare, ad alcun rimborso da parte dello Stato, dipartimenti, provincie, comuni o istituzioni pubbliche del Paese di cui la persona assistita possiede la nazionalità.

I due Governi si impegnano a vigilare a che nelle agglomerazioni che contano un numero rilevante di lavoratori dell'altra nazionalità, i mezzi per l'assistenza ospitaliera non abbiano a mancare agli operai ammalati o feriti e alle loro famiglie.

Quando le cure mediche a domicilio, negli ospedali e nelle infermerie saranno assicurate a cura e a spesa degli imprenditori, i lavoratori vi avranno diritto, e non vi sarà luogo ad alcun rimborso.

Art. 13. — Un regolamento stabilito d'accordo fra le amministrazioni competenti italiane e lussemburghesi determinerà le condizioni secondo le quali saranno trasferiti nelle casse di risparmio del Paese di origine i risparmi depositati dai lavoratori nelle casse di risparmio dell'altro Paese.

Art. 14. — Ciascuno dei due Governi potrà aggregare ai propri rappresentanti diplomatici e consolari presso l'altro Governo un tecnico specializzato incaricato delle questioni relative all'immigrazione operaia e delle relazioni con le amministrazioni competenti del Paese per ciò che concerne l'assistenza dei lavoratori immigrati dell'altro Paese.

I due Governi faciliteranno il compito di questi addetti.

Art. 15. — Le due Parti contraenti convengono che tutti i vantaggi più estesi che uno dei due Paesi accordasse ai cittadini di un altro Stato, in tutto ciò che concerne il soggiorno, l'assistenza, le assicurazioni sociali, le condizioni di lavoro e di assistenza, le garanzie sindacali, si estenderanno di pieno diritto ai cittadini dell'altro Stato.

Art. 16. — Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma o a Lussemburgo al più presto possibile.

Esso entrerà in vigore non appena avvenuto lo scambio delle ratifiche.

Avrà la durata di un anno e sarà rinnovato tacitamente di anno in anno salvo denuncia.

La denuncia dovrà essere notificata tre mesi prima dello spirare di ciascuno termine. Tutte le controversie relative all'applicazione del presente trattato saranno regolate per via diplomatica.

Nel caso in cui non fosse possibile arrivare ad una soluzione per questa via, le dette controversie saranno sottoposte, anche su domanda di una sola delle Parti, al giudizio di uno o più arbitri che avranno il compito di risolverle in conformità ai principi fondamentali ed allo spirito del presente trattato.

Un accordo speciale regolerà l'istituzione ed il funzionamento dell'arbitrato. Ciascuna delle Parti potrà presentare, a titolo di informazione, il parere di uno degli uffici od organi internazionali competenti in materia.

Tale parere, allo stesso titolo, potrà pure essere richiesto d'accordo fra gli arbitri.

Fatto a Lussemburgo, in doppio esemplare, l'11 novembre 1920.

Firmati: GIUSEPPE DE MICHELIS — GIULIO DELLA TORRE
— M. WELTER — A. PESCATORE.

CANADÀ.

Regolamento, che modifica temporaneamente le disposizioni concernenti la somma di cui gli immigranti devono essere in possesso per entrare nel Canada.

Essendo pervenute informazioni dalle quali risultata che in varie parti del Canada esiste una notevole disoccupazione e che alcune categorie di lavoratori, particolarmente artigiani e manovali, trovano con difficoltà lavoro stabile; e siccome la situazione, per quanto concerne la occupazione non sembra doversi migliorare nei prossimi pochi mesi;

S. E. il Governatore Generale del Canada, sulla raccomandazione del Ministero della Immigrazione e della Colonizzazione, si è compiaciuto di ordinare, e con la presente ordina, che le disposizioni e le regole contenute nei paragrafi da 1 a 3 (incluso) dell'Ordinanza del Consiglio del 9 maggio 1910 (P. C. 924), circa gl'immigranti delle categorie artigiani e manovali, siano questi qualificati o no, siano temporaneamente sospese e sostituite dalle seguenti:

1. Nessun immigrante delle categorie che comprendono gli artigiani ed i manovali (Mechanic, artisan, or laborer), qualificati o non qualificati (specializzati o non), potrà essere ammesso allo sbarco nel Canada a meno che non possenga, di suo, denaro per l'ammontare di \$ 250.00 oltre al prezzo del passaggio fino al suo destino in Canada.

2. Se un immigrante delle suddette categorie, qualificato o non qualificato, è accompagnato dalla propria famiglia o da alcuni membri della medesima, le disposizioni che precedono non saranno applicati a tale famiglia, se il capo della medesima possiede, di proprio, oltre al prezzo del passaggio per la sua famiglia fino al luogo di destino in Canada, una somma addizionale equivalente a dollari 125 per ogni membro della famiglia di anni 18 e più ed a dollari 50 per ogni fanciullo dell'età di 5 anni o di meno di 18.

3. Le disposizioni contenute nei due precedenti articoli saranno applicabili a decorrere dal 15 di dicembre 1920 agl'immigranti delle categorie descritte che entrano in Canada da nazioni territorialmente contigue, e dal primo di gennaio 1921 per gli immigranti delle indicate classi che giungono in Canada da altre nazioni.

4. Salvo contrarie disposizioni, quelle che precedono rimarranno in effetto fino al 31 marzo 1921 e, allo spirare di queste disposizioni, rientreranno in vigore quelle contenute nei paragrafi da 1 a 3 (incluso) dell'Ordinanza del Consiglio del 9 Maggio 1910 (P. C. 924) (*).

URUGUAY.

Legge 11 febbraio 1919 sulle pensioni di vecchiaia.

Art. 1. — Ogni persona giunta all'età di 60 anni o a qualsiasi età se è assolutamente invalida o versi in stato di indigenza ha il diritto di ricevere dallo Stato una pensione minima di 96 pesos all'anno oppure l'equivalenza in assistenza diretta o indiretta.

Art. 2. — *Gli stranieri e i naturalizzati (ciudadanos legales) dovranno avere almeno 5 anni di residenza continuata nel paese per avere diritto alla pensione che sarà ridotta al minimo concesso ai nazionali.*

(*) Pubblicata nel *Bollettino dell'emigrazione*, anno 1912, n. 2, pag. 46.

Art. 3. — Per il servizio delle pensioni alla vecchiaia ai fini della presente legge verranno applicate le imposte e gli aumenti di imposte seguenti:

1° una imposta per la provvidenza sociale di cent. 20 mensili, che sarà dovuta da ogni padrone o imprenditore per ogni operaio o impiegato che tenga al suo servizio;

2° una sopratassa che sarà dovuta dai proprietari di beni radici il cui valore sia superiore ai 200,000 pesos, secondo la tabella seguente:

Capitale sopratassa per mille.

Da \$ 200,000 a 300,000 escluso	\$ 1,05
» » 300,000 » 400,000 »	» 1,10
» » 400,000 » 500,000 »	» 1,15
» » 500,000 » 600,000 »	» 1,20
» » 600,000 » 700,000 »	» 1,25
sopra i \$ 700,000	» 1,30

3° una imposta di 20 cent. per mazzo sulle carte da giuoco estere e di 10 cent. sulle nazionali;

4° un aumento di 12 cent. per bottiglia fino a un litro o per litro della imposta interna sui liquori, assenzio, bitter, vermouth, cognac, grappa, fernet, ginepro, Kirsch e whisky, che vengono importati. I vini fini pagheranno un'imposta interna di 12 cent. per bottiglia fino ad un litro o di un litro. Quando le bevande comprese in questo paragrafo siano contenute in un recipiente superiore al litro, saranno tassate in proporzione;

5° un'imposta di cent. 60 per litro sull'alcool d'importazione, come quello di produzione nazionale, eccetto quello destinato ad essere denaturato;

6° un aumento di cent. 13 sull'imposta interna di consumo alle misure straniere.

Art. 4. — Il servizio delle pensioni si svolgerà per il procedimento delle ripartizioni, dentro i limiti stabiliti dall'art. 2

Art. 5. — Il calcolo della ripartizione per fissare ogni anno le pensioni si farà in modo che possa esistere una proporzione sia a favore del fondo di riserva contro le oscillazioni degli aumenti, sia a favore della costituzione di un capitale che sarà destinato alla costruzione di edifici di assistenza nei quali si organizzerà un servizio per i vecchi e gli invalidi indigenti che desiderano compensare la facoltà di risiedervi con parte del sussidio che ricevono. Per coloro che non hanno diritto alla pensione per circostanze fortuite, provvederà il servizio generale dell'Assistenza Pubblica.

Art. 6. — Se nel primo anno di applicazione della presente legge il gettito delle imposte non permetterà di concedere le pensioni nella proporzione minima prevista, si fisserà nel bilancio immediatamente seguente un contributo dello Stato per il supplemento necessario a coprire il minimo di cui all'art. 1.

Art. 7. — In caso che gli aventi diritto alla pensione ricevessero sotto altro titolo una rendita o sussidio, lo Stato liquiderà loro la quota intera se l'ammontare per questo titolo non supera i 10 pesi; per ogni metà o frazione che superi tale somma lo Stato diminuirà la quota di metà.

Art. 8. — L'imposta di provvidenza sociale istituita con l'art. 3, n. 1, si applicherà con delle marche da bollo, del valore di una mensualità. La Amministrazione provvederà a ciascun contribuente, compreso gli uffici pubblici che tengano operai al loro servizio, un libretto che servirà alla apposizione delle marche da bollo. Il pagamento regolare dell'imposta si proverà con la presentazione del libretto, che sarà intestato al contribuente e numerato progressivamente nel registro generale conservato alla Direzione delle imposte dirette. Il costo del libretto sarà a carico degli interessati.

Art. 9. — L'ammontare della riscossione delle imposte create dalla presente legge sarà versato mensilmente al Banco delle Assicurazioni di Stato, che costituirà un fondo speciale, col quale si effettueranno opportunamente i pagamenti delle pensioni. Il servizio sarà fatto gratuitamente, e il Banco non potrà riscuotere che le spese che fossero occasionate.

Art. 10. — Il sistema stabilito dalla presente legge vigerà senza pregiudizio delle leggi che possano essere emanate sulle assicurazioni contro gli infortuni del lavoro, invalidità, giubilazioni e pensioni.

Art. 11. — A favore del Fondo di pensioni, di cui tratta la presente legge, sono ammessi legati e donazioni.

Art. 12. — Le quote dell'imposta di provvidenza sociale potranno abbonarsi per mensilità anticipate. In questo caso si impiegheranno marche per il valore di una annualità.

Art. 13. — La prova dell'età e della nazionalità a favore delle persone si faranno mediante presentazione della fede di battesimo o di certificato del Registro Civile, secondo che siano nate prima o dopo il 1879. Gli stranieri presenteranno i documenti corrispondenti del loro paese di nascita.

Art. 14. — La prova di residenza si farà ugualmente su informazioni, sotto la responsabilità di testimoni. Queste informazioni si faranno davanti ai Giudici-avvocati (Juzgados Letrados) nei Dipartimenti del litorale e dell'interno e davanti ai Giudici di pace nel Dipartimento di Montevideo.

Art. 15. — L'Amministrazione avrà la facoltà di istruire dei processi di conferma delle prove presentate.

Se da questo processo risulterà la presentazione di falsi testimoni, i colpevoli saranno puniti con il carcere da uno a due anni.

Art. 16. — La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge sarà punita con multe da 10 a 500 *pesos*.

Art. 17. — Le quote a carico dello Stato verranno assegnate nella partita corrispondente del Bilancio Generale delle uscite.

Art. 18. — Le pensioni cui si riferisce la presente legge saranno concesse dopo tre mesi dalla sua promulgazione.

Art. 19. — Il potere esecutivo è incaricato del regolamento della presente legge.

Notizie sull'emigrazione e sul lavoro

ITALIA

I risparmi degli emigranti trasmessi in Italia dal Banco di Napoli nel 1919. — Dalla relazione annuale sui risparmi degli emigranti italiani trasmessi nel Regno a mezzo del Banco di Napoli, per l'anno 1919, presentata al Ministro del Tesoro dal Direttore Generale del Banco stesso, sen. Nicola Miraglia, si rileva un notevole aumento dei risparmi raccolti dal Banco nel 1919 rispetto a quelli raccolti nel 1918. Fra le cause, che hanno contribuito a tali risultati, è da notare il cambio sempre crescente del dollaro, del quale il nostro emigrante ha profitato quanto più ha potuto, sia togliendo i propri risparmi dalle Banche americane ove erano depositati, sia lavorando più intensamente ed aumentando le sue privazioni, per realizzare un maggior risparmio di valuta estera, che, inviato in Italia, vi sarebbe giunto moltiplicato in valore. Vi ha pure influito il largo collocamento verificatosi in titoli di Stato, Consolidati e Buoni del Tesoro, mercè una opportuna ed efficace opera di propaganda diretta a far conoscere i vantaggi di tali investimenti, per il tasso largamente remuneratore e per la sicurezza assoluta dell'impiego ed inoltre la ripresa, sebbene in misura limitata, della emigrazione

Il Totale delle rimesse raccolte nel 1919 fu di n. 467,567 per L. 494.386.660,53, mentre nel 1918 fu di n. 416.995 per L. 236.781.046,61 con un aumento di n. 50.572 per L. 257.605.613,92 così classificato:

	ANNO 1918			ANNO 1919		
	Quantità	Ammontare		Quantità	Ammontare	
In via ordinaria	376.100	117.990.795	34	284.146	183.766.732	56
In via telegrafica . . .	13.159	48.284.193	15	8.557	23.913.992	—
Con chèques	4.240	19.768.503	35	10.807	74.820.911	69
Per depositi nelle casse di risparmio del Banco e R. Poste	23.496	50.737.554	77	64.057	211.885.024	28
Insieme	416.995	236.781.046	61	467.567	494.386.660	53

L'importo totale delle operazioni di fronte al 1918 è più che raddoppiato, mentre il numero delle rimesse segna un aumento di 50.572. A maggior comprensione dell'esteso movimento che riguarda il servizio rimesse degli emigranti si danno i prospetti specifici delle varie forme di rimesse sempre in confronto a quelle del 1918. Il prospetto, che segue, indica l'incremento che hanno avuto le rimesse in via ordinaria, che sono quelle fatte a mezzo dei vaglia per l'emigrazione alle famiglie degli emigranti e mediante l'invio materiale del denaro in lettere assicurate.

STATI	RIMESSE						DIFFERENZE		
	1918			1919					
	Quan- tità	Ammontare		Quan- tità	Ammontare		Quan- tità	Ammontare	
S. Uniti .	292.012	86.356.801	47	311.930	150.698.469	94	+ 19.918	+ 64.341.668	47
Canada . .	26.050	9.611.264	68	27.953	15.805.188	01	+ 1.894	+ 6.194.023	33
Argentina .	35.095	7.152.948	73	32.541	8.893.435	21	- 2.554	+ 1.740.486	48
Brasile . .	10.963	14.055.946	99	11.330	8.135.942	25	+ 417	- 5.920.001	74
Venezuela .	185	93.086	36	250	205.345	10	+ 65	+ 112.258	74
Chile . . .	211	36.919	05	90	27.702	05	- 12	- 9.217	-
Uruguay .	-	-	-	2	550	-	+ 2	+ 550	-
Germania .	11.575	683.831	11	-	-	-	- 11.575	- 683.831	11
Totali	376.100	117.990.795	39	384.146	183.766.732	56	+ 8.046	+ 65.775.937	17

Questa forma di trasmissione di somme presenta quindi un aumento complessivo di 8.046 nel numero delle rimesse e di L. 65.775.937,17, nell'ammontare di esse. Le rimesse telegrafiche invece, come rilevasi dal seguente prospetto, presentano una considerevole diminuzione nella quantità e nell'importo. Questa diminuzione è da attribuire soprattutto alle gravi irregolarità ed al grave ritardo con cui pervenivano e pervengono tuttora i telegrammi dall'estero; per cui le rimesse malgrado l'ingente spesa sopportata non giungevano a destinazione con la rapidità voluta, sicchè questo modo di trasmissione è stato trascurato con vantaggio evidente per gli altri.

	ANNO 1918			ANNO 1919		
	Quantità	Ammontare		Quantità	Ammontare	
Stati Uniti	12.835	38.159.459	15	8.338	19.392.710	—
Brasile	298	8.750.186	—	188	3.679.599	—
Argentina	20	1.122.574	—	17	351.300	—
Uruguay	11	252.080	—	14	480.388	—
Totale	13.159	48.284.193	15	8.557	23.913.992	—

Le rimesse con *chèques* sono quasi quadruplicate in confronto di quelle dell'anno precedente:

STATI	RIMESSE						DIFFERENZE		
	1918			1919			Quantità	Ammontare	
	Quantità	Ammontare		Quantità	Ammontare				
Stati Uniti	2.192	16.120.198	07	8.105	66.067.635	42	+ 5.913	+ 49.957.437	35
Canada	51	379.067	87	263	1.129.523	67	+ 212	+ 750.455	80
Argentina	1.136	2.212.815	84	1.387	3.693.646	70	+ 251	+ 1.480.830	86
Brasile	829	903.691	52	997	3.599.990	05	+ 168	+ 2.696.298	53
Uruguay	32	152.730	05	55	320.175	85	+ 23	+ 167.455	80
	4.240	19.768.503	35	10.807	74.820.911	69	+ 6.567	+ 55.052.408	34

Questa forma di rimesse è preferita dall'emigrato quando deve inviare fondi considerevoli.

Per quanto riguarda l'importo dei depositi a risparmio, l'ammontare di essi, che è stato più del quadruplo di quelli raccolti nel 1918 è la prova evidente dell'influenza esercitata dal cambio elevato.

Rilevasi dal prospetto che segue che i depositi, mentre nel 1918 furono n. 23.496 per L. 50.737.554,77, salirono nel 1919 a n. 64.057 per L. 211.885.024,28 con un aumento di n. 40.561 per L. 161.147.496,51.

STATI	1918 Depositi sul Banco e RR. Poste			1919 Depositi sul Banco e RR. Poste			DIFFERENZE		
	Num.	Ammontare		Num.	Ammontare		Numero	Ammontare	
Stati Uniti	19.735	46.411.252	36	58.401	196.523.681	76	+ 38.666	+ 150.112.429	40
Canada . .	2.270	3.009.161	91	4.350	12.621.869	90	+ 2.080	+ 9.612.707	99
Argentina .	865	736.133	85	950	783.059	45	+ 85	+ 46.925	60
Brasile . .	146	424.661	70	289	1.882.342	70	+ 143	+ 1.457.681	—
Venezuela .	—	—	—	4	32.800	—	+ 4	+ 32.800	—
Chile . . .	480	156.334	95	63	41.270	47	— 417	— 115.074	48
Totali	23.496	50.737.554	77	64.057	211.885.024	28	+ 40.561	+ 161.147.469	51

Durante l'anno 1919 il servizio di pagamento dei sussidi corrisposti dal Governo americano alle famiglie degli emigrati italiani, arruolati nell'Esercito americano raggiunse il massimo sviluppo; i titoli trasmessi al Banco da quel Governo pel tramite del Commissariato dell'Emigrazione furono n. 256.029 per un importo di dollari 7.616.100,42. Tale servizio continua tuttora, ma con minore intensità in seguito alla smobilitazione, che si va rapidamente effettuando. Anche quando però la smobilitazione sarà completa questo servizio, continuerà per molto tempo ancora; perchè il Governo americano dovrà corrispondere le pensioni alle famiglie di quei militari di nazionalità italiana, che combattendo valorosamente nelle file dell'Esercito americano, hanno lasciato la loro vita sul campo di battaglia oppure sono rimasti mutilati. In vece il servizio di pagamento dei sussidi corrisposti dal Governo inglese è completamente cessato dal decorso anno.

Il servizio cambio per gli emigranti ha funzionato solamente in parte; l'alto prezzo del dollaro mentre ha invogliato i rimpatrianti al cambio della moneta che portavano dall'America, ha invece paralizzato il cambio della moneta italiana in dollari per i partenti. Questi difatti, diffidenti e meravigliati dall'alto prezzo del dollaro, preferivano portare seco biglietti italiani nella speranza di poterli cambiare a migliori condizioni al loro arrivo in America.

La regione del medio Uebi-Scebeli e la colonizzazione italiana. — S. A. R. il Duca degli Abruzzi ha ripetuto a Roma il 23 ottobre 1920, la sua Conferenza sulla sua spedizione nel 1918-19 documentando largamente la probabilità e la speranza di un grande sviluppo agricolo-economico della Somalia italiana. La regolarizzazione delle acque del Giuba e dell'Uebi Scebeli, sono le due premesse essenziali, su cui si

basa ogni possibile futuro sviluppo agricolo-economico della Colonia. E siccome il problema della regolarizzazione delle acque del Giuba assume una importanza grandissima per l'economia nazionale e per essere tentata richiede l'opera di Società provviste di mezzi larghissimi e per la cui costituzione il periodo attuale non sembra il più propizio, il Duca, dopo aver visitato nel 1918 tutta la Somalia percorrendo anche il Giuba da Giumbo a Bordera, nel 1919 si fermò sul Scebeli avendo constatato che la costruzione di opere fluviali sul Scebeli, allo scopo di utilizzarne e regolarizzarne le acque, presentava difficoltà assai minori, e che la messa in valore delle terre sullo Scebeli richiedeva spese e mezzi molto più modesti. Nella regione dell'Uebi Scebeli dunque fu scelta quella zona che si mostrava più rispondente alle finalità proposte e più adatta allo sviluppo di un'azienda agricola-zootecnica. Con opportuni accertamenti si è potuto constatare che trattasi di terra ottima, che la superficie irrigabile si estende per circa 100.000 ettari, che la popolazione vi è piuttosto densa, e che il bestiame vi abbonda e si presta ottimamente, colla selezione e coll'incrocio, ad un largo miglioramento. Stabilito il terreno da irrigare, sono stati compiuti i necessari lavori di rilievo planimetrico ed altimetrico della regione, di idraulica fluviale e di idrometria diretti allo studio del regime delle acque dell'Uebi Scebeli.

In base a tali studi è stato elaborato nelle sue linee generali il progetto di irrigazione, sul quale fu tracciato un programma concreto di Azienda agricola; quindi si stipularono accordi cogli indigeni per ottenere la collaborazione dei proprietari dei terreni. Nel piano finanziario dell'Azienda è preventivato un fabbisogno di circa 30.000.000 di lire. Tenuto conto del concorso del Governo, la costituenda Società dovrebbe formarsi con un capitale di almeno 20.000.000 di lire. Sebbene il momento non sia dei più propizi per l'impiego dei capitali a causa dell'altezza dei cambii, tuttavia il corrispondente rialzo dei prezzi dei prodotti agricoli, neutralizza i danni dell'asprezza dei cambii nei capitali impiegati. Da altra parte la lunga durata della concessione, le agevolazioni governative, che, data la finalità patriottica dell'impresa, saranno, con ogni certezza, largamente accordate, il nessun costo del terreno, la fertilità accumulata dai secoli, le minori spese di mano d'opera, la fondata prospettiva di un lavoro ininterrotto e fattivo, la piena garanzia dello smercio dei prodotti, danno affidamento che i capitali impiegati in una Impresa Agricola in Somalia potranno conseguire un frutto ben giustificato, mentre daranno definitivamente la vita alle ricchezze latenti di quelle terre.

Propaganda pel collocamento e l'organizzazione degli emigranti al Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Operai edili (Milano, 15 novembre). — La questione della politica della emigrazione, era già

stata lungamente trattata nell'ultimo Congresso Nazionale della Federazione Edilizia, e le varie tendenze sindacali che si muovevano nel Congresso si erano raccolte con unanimità di suffragio sulla mozione approvata dal Congresso. Quanto si è venuto svolgendo nella vita nazionale ed estera nei mesi seguenti al Congresso ha confermato le previsioni fatte in quella occasione sulla impossibilità di far assorbire dai mercati di lavoro esteri quei forti contingenti di mano d'opera italiana come politicanti faciloni davano per sicuro all'indomani dell'armistizio.

L'esame delle condizioni economico-sociali dei paesi d'Europa e dei paesi transoceanici porta a concludere che se nel 1921 la capacità di assorbimento di quei mercati di lavoro sarà a noi più favorevole di quanto non sia stata nel 1920, tuttavia non c'è da formarsi eccessive illusioni. Bisogna invece più che mai insistere perchè i lavori pubblici e le industrie private abbiano ad occupare nel prossimo anno il maggiore numero dei nostri lavoratori in patria. Malgrado le esortazioni fatte nel precedente Congresso, migliaia e migliaia di operai hanno emigrato; e nel 1921 le correnti migratorie saranno anche più forti e vaste che nel 1920. Da ciò il dovere — nei riguardi dei lavoratori nazionali ed esteri — di disciplinare una efficace azione sindacale, degna di un vasto organismo qual'è la Federazione Nazionale degli operai edili.

Prima di passare all'esame dei caposaldi di tale azione, il relatore on. Cabrini, esprime il voto che se nel 1921 si avranno due Internazionali Sindacali (quella di Mosca e quella di Amsterdam) e la Confederazione del Lavoro Italiana sarà aderente a quella di Mosca, siano resi possibili accordi fra la Edilizia italiana e le Edilizie di quelle nazioni il cui proletariato, come in Francia e in Germania, mostra di voler restare nella Internazionale di Amsterdam. Egli si preoccupa delle condizioni in cui verrebbero a trovarsi i nostri emigranti qualora — all'avanguardia del movimento sindacale in Italia — dovessero in paesi esteri rimanere fuori dei Sindacati del proprio mestiere o della propria industria.

La Federazione Edilizia si è molto occupata del movimento cooperativo, nei riguardi dell'assunzione del lavoro all'estero, tendendo a far assumere notevoli porzioni di lavoro pubblico estero ai nostri lavoratori organizzati in cooperative. Un'altra porzione di lavoro potrà essere assunto in forme cooperative di seconda mano; ricevendolo cioè, da grandi imprese industriali. Per la grande massa degli emigranti varranno invece gli accordi già iniziati fra la Federazione Edilizia Italiana e gli impresari. Il Commissariato Generale dell'Emigrazione già si è occupato di agevolare l'assunzione del lavoro pubblico estero da parte delle nostre cooperative. Altre iniziative esso va svolgendo. Sono inoltre note le norme sull'arruolamento degli emigranti e sul contratto di lavoro scritto.

Finalmente, per quanto riguarda le istituzioni di assistenza agli emigranti, il relatore opina che lo svilupparsi del movimento e delle istituzioni sindacali ne renda sempre meno necessario il funzionamento specialmente nel campo della emigrazione continentale. L'emigrante è un lavoratore che deve raccogliersi nel proprio sindacato: il sindacato deve sviluppare i propri servizi in guisa da rispondere ai bisogni di quella parte dei suoi soci che si trasferiscano per ragioni di lavoro fuori dei confini della patria. Come la legislazione sull'emigrazione deve perdere ogni antipatico e odioso carattere di carità o di protezione poliziesca per inquadrarsi nella legislazione sociale, così la difesa degli interessi dell'emigrante deve diventare sempre più un fatto di politica e di azione sindacale.

In relazione ai criteri svolti dal relatore on. Cabrini, il Consiglio nazionale della F. I. O. E. approvò il seguente ordine del giorno:

Il Consiglio nazionale della F. I. O. E., richiamate e riaffermate le direttive di politica sindacale dell'emigrazione tracciate nell'ultimo Congresso nazionale federale;

constatato che la crisi del dopo guerra — mentre aggrava all'interno lo squilibrio fra il bilancio economico e il bilancio demografico del paese — continua ad impedire ai mercati di lavoro esteri, già preferiti dall'emigrazione italiana, di assorbire notevoli quantitativi della nostra mano d'opera;

constatato che, malgrado tali condizioni dei mercati del lavoro esteri, il movimento emigratorio italiano ha ripreso vigore tanto nelle correnti transoceaniche quanto nelle correnti continentali, addita ancora una volta come una prova dell'incapacità del regime borghese, quest'altro aspetto della crisi generale che va agitando gli ordinamenti sociali;

e, consapevole dei doveri e delle responsabilità sindacali impegna gli organi direttivi della F. I. O. E.:

a) a spingere innanzi la ripresa di quelle campagne invernali di propaganda che prima della guerra tanto favorirono la educazione di classe degli emigranti anche nei rapporti internazionali, curando altresì la propaganda nei paesi di emigrazione, specialmente agli inizi delle stagioni lavorative;

b) a riprendere gli accordi con i Sindacati esteri perchè con la loro azione diretta e con la loro influenza sui rispettivi Governi fecondino gli sforzi del movimento proletario italiano rivolto a disciplinare l'emigrazione mediante il collocamento controllato e sulla base dei contratti collettivi già iniziati dalla Federazione edile, e, dovunque sia possibile, a far assumere il lavoro da operai organizzati in cooperative;

c) invita infine i rappresentanti operai nel Consiglio superiore della emigrazione ad esigere dagli organi statali una intensificazione di quella politica di integrazione dell'azione sindacale che le organizzazioni proletarie hanno insistentemente propugnata nelle forme e nei limiti segnati nei Congressi sindacali ed in quelli dell'assistenza laica agli emigranti.

Il Consiglio nazionale impegna inoltre il Consiglio direttivo a predisporre un'azione adeguata diretta a trasferire gradualmente l'assistenza degli emigranti continentali sul tronco della organizzazione sindacale.

Piroscafi in servizio di emigrazione negli anni 1920-21. — I piroscafi attualmente in servizio di trasporto transoceanico di emigranti sono complessivamente 38 di cui 10 di bandiera estera. Di tali piroscafi 24 fanno servizio sulla linea del Nord America, 12 su quella del Sud America e due su quella del Centro America.

Le cuccette di terza classe sulla linea del Nord America ammontano complessivamente a 31972; sulla linea del Sud America a 12760 ed a 2042 su quella del Centro America. In complesso le cuccette di 3^a classe attualmente disponibili sono 46774 mentre nel periodo prebellico erano 104.559, il che dimostra che i posti di 3^a classe sono diminuiti del 55 %. Due dei piroscafi, compresi nell'annesso elenco dell'anno 1920, e precisamente il *Braga* ed il *Peirce* iniziarono il loro primo viaggio nel mese di dicembre.

Durante l'anno 1920 alcune Compagnie (Mediterranea, Navigazione Generale e F.lli Cosulich) in seguito alle insistenze del Commissariato Generale, hanno noleggiato dei piroscafi (Mallory, Palasciano, Thomas e Logan) per il trasporto di emigranti e riservisti diretti al Nord America. Di questi piroscafi uno ha fatto due viaggi, gli altri uno solamente perchè le compagnie noleggiatrici non hanno trovato convenienza nell'impresa assunta.

Nell'anno 1921, si prevede l'entrata in linea di altri 20 piroscafi, di cui uno di bandiera estera e due noleggiati con una disponibilità complessiva di circa 29,226 cuccette di 3^a classe, da adibirsi nella quasi totalità alla linea del Nord America. Le cuccette disponibili nell'anno 1920 aggiunte a quelle che si spera potranno essere utilizzate nel 1921 formano un totale di 76,000 cuccette di 3^a classe, numero che è sempre inferiore del 27 % alla disponibilità di cuccette per emigranti che si aveva nell'ante guerra.

FRANCIA

Movimento dell'immigrazione operaia. — Il movimento dell'immigrazione della mano d'opera straniera in Francia nel 1920, secondo i consueti dati pubblicati dal *Bulletin du marché du travail*, è riassunta nei seguenti prospetti:

I.

MOVIMENTO MENSILE DELL'IMMIGRAZIONE
DELLA MANO D'OPERA STRANIERA IN FRANCIA.

Anno 1920	MESI								TOTALE
	Italiani	Maltesi	Polacchi	Portoghesi	Serbi	Spagnuoli	Belgi	Diverse	
Gennaio	2,930	686	1,942	1,798	—	748	—	5	8,109
Febbraio	4,786	8	1,130	1,422	1	1,427	—	11	8,785
Marzo	8,487	—	3,457	952	29	2,040	—	12	14,977
Aprile	12,731	—	1,985	180	—	2,148	—	2	17,046
Maggio	6,877	—	2,439	106	36	813	—	38	10,309
Giugno	6,300	—	1,058	41	26	830	—	34	8,289
<i>Totale 1° Semestre</i>	<i>42,111</i>	<i>694</i>	<i>12,011</i>	<i>4,499</i>	<i>92</i>	<i>8,006</i>	<i>—</i>	<i>102</i>	<i>67,515</i>
Luglio	8,094	12	971	267	47	1,536	—	27	10,954
Agosto	6,293	—	93	795	2	1,706	1,607	25	10,521
Settembre	5,909	16	537	332	—	2,664	6,075	11	15,604
Ottobre	5,038	—	3	255	—	1,682	2,965	590	10,533
Novembre	5,944	—	463	462	—	1,099	1,628	71	9,577
Dicembre	2,137	—	571	71	—	760	1,126	434	5,099
<i>Totale 2° Semestre</i>	<i>33,415</i>	<i>28</i>	<i>2,638</i>	<i>2,242</i>	<i>49</i>	<i>9,357</i>	<i>13,401</i>	<i>1,158</i>	<i>62,883</i>
TOTALE ANNO 1920	75,526	722	14,649	6,741	141	17,363	13,401	1,260	129,803

II.

MOVIMENTO MENSILE DEL COLLOCAMENTO DELLA MANO D'OPERA STRANIERA.

NAZIONALITÀ	D I C E M B R E							TOTALE 1920
	Miniere	Metallur- giche	Costru- zioni	Mano d'opera	Sterratori	Diversi	Totale	
Greci	—	—	—	—	—	—	—	285
Italiani	602	73	248	333	241	502	1,999	77,158
Maltesi	—	—	—	—	—	—	—	646
Nord-Africani	—	—	—	—	—	—	—	3,170
Polacchi	572	—	—	149	—	207	928	16,165
Portoghesi	—	—	—	39	—	52	91	7,575
Spagnuoli	—	—	—	556	—	308	864	21,208
Belgi	—	—	95	55	168	831	1,149	13,504
Diversi	449	240	345	272	214	695	2,215	18,969
TOTALE	1,623	313	688	1,404	623	2,595	7,246	158,680

La prima tabella dà il quadro dell'immigrazione della mano d'opera straniera in Francia nel 1920. È evidente la preminenza della e-

migrazione italiana sulle altre, rappresentando circa il 60 % dell'immigrazione totale. Le cifre degli emigrati italiani, riportata nel prospetto, è certamente e notevolmente inferiore alla reale, in quanto che gli organi francesi rilevano soltanto gli uomini, ch'entrano in Francia, tralasciando le donne e i minori di anni 15, anche se addetti a lavoro manuale, e perciò considerati emigranti ai sensi della legge italiana sull'emigrazione. Le condizioni economiche e politiche della Germania e dell'Austria che, chiudendo quei mercati, l'hanno orientata verso la Francia, hanno contribuito a raggiungere cifre così elevate. Nel 2° semestre la corrente italiana è stata meno notevole che nel primo, perchè le condizioni di crescente disagio del paese hanno limitato la richiesta di mano d'opera straniera. Per far fronte alla disoccupazione sempre più grave in Francia, le autorità francesi emanarono disposizioni restrittive tendenti ad ostacolare l'immigrazione. Per entrare in Francia, gli operai stranieri devono essere muniti di regolare contratto di lavoro, vistato dal ministero dell'industria francese.

La seconda tabella riporta i dati sul collocamento della mano d'opera straniera in Francia, che segue fedelmente l'andamento dell'immigrazione. Per conseguenza valgono per il collocamento, le considerazioni e i rilievi fatti precedentemente. E peraltro, degna di rilievo la constatazione che la mano d'opera italiana immigrata in Francia, si differenzia notevolmente dalle altre, non soltanto perchè la più numerosa, ma anche perchè presenta le più alte percentuali di specialisti e correlativamente, uno scarso numero di lavoratori non qualificati.

Convenzione con la Polonia per l'assistenza e la protezione sociale. — Tra la Francia e la Polonia è stata firmata, il 14 ottobre 1920, una Convenzione « per l'assistenza e la protezione sociale ». La Convenzione è il necessario complemento del Trattato di emigrazione ed immigrazione concluso fra i due Paesi il 3 settembre 1919, ed è interamente basata sul principio della reciprocità di trattamento per quanto riguarda le pensioni agli operai e ai contadini, le indennità per infortuni, le assicurazioni sociali contro le malattie, l'invalidità e la disoccupazione. Si ammette anche la possibilità per gli operai di acquistare delle piccole proprietà e di stabilirvisi, e di partecipare alla direzione delle società di mutuo soccorso. Vi si contengono poi le disposizioni colle quali si concede il beneficio del soccorso medico per i malati, dell'aiuto per le famiglie numerose e del rimpatrio degli infermi. È autorizzata l'organizzazione di associazioni di beneficenza, di cultura e di cooperative, la partecipazione ai sindacati e alle associazioni professionali. Gli emigranti dell'un paese godranno infine nell'altro delle disposizioni legislative relative alla protezione del lavoro e dell'igiene. Contemporaneamente è stato firmato un accordo tecnico, previsto dal Trattato di emigrazione del 3 settembre 1919, relativo alla

trasmissione dei risparmi degli emigranti per mezzo della Cassa Postale di Risparmio.

SVIZZERA

L'emigrazione svizzera al settembre 1920. — Le industrie svizzere attraversano una crisi che si aggrava in conseguenza dell'aumento del cambio della moneta. Molte fabbriche sono state costrette a diminuire la produzione e tante altre a sospenderla del tutto. Forte contingente di disoccupati invade pertanto il mercato. A costoro si aggiungono i numerosi rimpatriati dalla Germania, dalla Russia, dalla Francia e molti nella lotta per il lavoro sono costretti a prendere la via dell'emigrante. La cifra storica del flusso emigratorio di 450.000 espatriati svizzeri e del riflusso di 700.000 stranieri immigrati nella confederazione oggi subisce forti fluttuazioni e la statistica dell'anno in corso prepara delle sorprese.

Nel decennio 1900-1910 e nell'altro 1904-1914 l'emigrazione svizzera per i paesi transoceanici oscillò da 51.000 a 56.000 persone. Dopo una sosta forzata, per tutto il periodo della guerra nel 1919 si ebbe un esodo di 3.065 emigranti, cifra che venne sorpassata nei primi mesi dell'anno in corso. Difatti, dal gennaio alla fine di agosto, gli emigranti furono 5133 e nel mese di settembre 972.

Il totale quindi, a tutto il settembre, è stato di 6105 individui e cioè 4.532 in più dei corrispettivi mesi del 1919. Altra volta l'emigrazione transoceanica era costituita, soprattutto, da valenti agricoltori e da artigiani e la continentale da operai qualificati, tecnici ed abili commercianti. Al momento la distinzione riesce difficile. Un forte contingente per l'America e l'Australia viene dato dall'alto Vallese e dai montanari dei cantoni di Lucerna, Svitto, Uri, Grigioni e specie dal Ticino. Parecchie vallate si spopolano in modo impressionante. Le principali cause di tale sfollamento sono da ricercarsi nella mancanza di vie di comunicazioni montane, nell'aumento delle famiglie e nelle difficoltà per la bonifica dei terreni. A questo proposito si è costituita l'*Associazione Svizzera per la colonizzazione interna e la Agricoltura industriale*, la quale, disponendo di forti capitali si ripromette di fornire quanto prima miglierie tali da frenare l'emigrazione.

Mercato del lavoro. — La grave situazione dei principali centri industriali si ripercuote inesorabilmente sul mercato del lavoro.

Alla crisi dell'industria degli orologi, dei ricami, dei pettini e calzature, si sono aggiunte le altre della filatura, stoffe di seta, nastri, cartone, macchine, tintorie, col pericolo di veder seguire le importanti industrie chimiche. Le previsioni per l'inverno sono pes-

simiste. Le piazze svizzere sono invase di merce straniera, senza che il pubblico abbia fin ora notate un ribasso nei prezzi. Le fabbriche, d'altra parte, rischiano la mancanza della forza idroelettrica causa la siccità. Un cumulo di fattori concorre pertanto ad aumentare la fastidiosa disoccupazione ed il Dipartimento Federale dell'Economia Pubblica, con decisione dell'8 novembre, entrata in vigore il giorno 15 successivo, ha stabilito di riammettere al beneficio dei sussidi quelle categorie di persone le quali ne erano state private in forza delle decisioni del 28 giugno e 30 settembre u. s.

La situazione dei più importanti mercati di lavoro al 13 dicembre 1920, è riassunta secondo i rapporti Cantionali dei diversi Uffici di collocamento nel modo che segue:

Basilea. — Aumento della disoccupazione nell'industria metalurgica e peggioramento della situazione per gli operai non qualificati. Le condizioni del lavoro sono meno favorevoli del mese scorso.

Berna. — Peggioramento generale dell'industria.

Bienna. — La situazione diventa sempre più cattiva nell'industria degli orologi.

Lucerna. — Aumento di disoccupazione.

San Gallo. — La disoccupazione è aumentata in modo impressionante. L'industria dei ricami lotta con una crisi straordinaria.

Losanna. — Peggioramento generale nell'offerta d'impiego.

Montreux. — Situazione criticissima.

La Chaux De Fonds. — L'industria degli orologi è stazionaria.

Ginevra. — La disoccupazione è fortemente aumentata. Situazione molto critica.

Il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea, in seguito all'aumento continuo dei disoccupati, ha deliberato il 9 dicembre di limitare la mano d'opera straniera, per quanto possa essere sostituita da quella indigena e di raccomandare ai padroni, costretti a licenziare parte del personale, di conservare il posto ai loro compatrioti.

In seguito le condizioni delle piazze industriali svizzere sono andate sempre peggiorando con tale rapidità da allarmare le stesse autorità federali. Per combattere le disoccupazione dilagante il Consiglio federale ha fatto elaborare dall'ufficio speciale incaricato di studiare e combattere la disoccupazione un decreto straordinario col quale si stanziava un credito di 10 milioni di franchi per sussidiare le casse di assicurazione contro la disoccupazione.

Il movimento settimanale della domanda e dell'offerta di lavoro nel dicembre è riportato nel seguente specchio, desunto dai dati che sono pubblicati dal « Mercato svizzero del lavoro ».

Anno 1920 — SITUAZIONE	Personale maschile			Personale femminile			TOTALE		
	Posti vacanti	Disoc- cupati	Sussidiati	Posti vacanti	Disoc- cupate	Sussidi- ate	Posti vacanti	Disoc- cupati	Sussidiati
Al 6 dicembre 1920	475	9,763	3,005	701	3,539	1,329	1,176	13,302	4,334
Al 13 dicembre 1920	349	11,859	3,726	621	3,300	1,269	970	15,159	4,995
Al 20 dicembre 1920	311	14,066	4,508	583	3,558	1,537	894	17,624	6,045
Al 10 gennaio 1921	238	17,159	7,267	635	4,734	2,243	873	21,893	9,510

Dalle cifre su riportate appare evidente che lo squilibrio fra la domanda e l'offerta di lavoro per il personale maschile, si è sensibilmente accentuato fra il 6 dicembre 1920 e il 10 gennaio 1921. Il numero dei disoccupati è quasi raddoppiato contro una riduzione del 50 % dei posti vacanti. Un indice sintomatico della gravità della situazione è fornito dal numero dei sussidiati che al 10 gennaio risulta notevolmente superiore al doppio di quello al 6 dicembre 1920. Per il personale femminile la situazione s'è mantenuta nel dicembre presso che stazionaria; nel gennaio accenna ad un rilevante peggioramento.

Tale crisi di disoccupazione si ripercuote purtroppo sensibilmente sulla nostra emigrazione in Svizzera sia nel mettere in critica situazione i nostri emigrati, alcuni dei quali sono costretti al rimpatrio; (ai primi di gennaio gli italiani disoccupati erano a titolo di esempio, circa 200 nel comune di San Gallo e quasi 500 nel Cantone di Ginevra), sia interdicendo la possibilità del regolare flusso emigratorio verso quel Paese. I permessi di entrata vengono dalle autorità federali accordati sempre più difficilmente ai lavoratori italiani, anche quando trattasi di smobilitati che hanno lasciato la Svizzera al momento della guerra e che hanno tuttora la famiglia residente in Svizzera.

Sulla durata del lavoro. — Il principio delle otto ore di lavoro è già stato realizzato in Svizzera colla legge federale sul lavoro delle fabbriche e colla recente legge sulle imprese di trasporto, approvata dal plebiscito del 31 ottobre. Con dette leggi, secondo quanto ha riferito il rappresentante del Dipartimento dell'Economia Pubblica alla riunione tenuta recentemente a Berna, il principio delle otto ore di lavoro è riconosciuto per le industrie, per una parte delle imprese professionali di arti e mestieri, per le ferrovie e le altre imprese di trasporto e di comunicazione. Tuttavia è da osservare come le due dette leggi non concordino colle disposizioni della Convenzione di Washington, per aderire alla quale la Svizzera dovrebbe modificare queste leggi, ciò che non mancherebbe di apportare sensibili difficoltà. Soprattutto non si può parlare di revisione della recente legge sulle

imprese di trasporti e di comunicazione nel senso di un aggravamento delle disposizioni in essa contenute. Altre difficoltà deriverebbero dalla disposizione della Convenzione di Washington che prevede l'applicazione delle 8 ore e della settimana di 48 ore anche alle più piccole imprese di arti e mestieri, fino all'ultimo lavoratore della campagna, dal momento che un solo operaio o apprendista non appartenente alla famiglia dell'imprenditore venga impiegato nel lavoro.

Tenendo conto di tali difficoltà, i rappresentanti delle Associazioni padronali si sono pronunziati contro la ratifica della Convenzione di Washington. I rappresentanti delle Associazioni operaie ne raccomandarono invece l'adozione, pur riconoscendo le difficoltà che ne deriverebbero, difficoltà che però a loro avviso potrebbero essere in tutto o in parte eliminate mediante una larga interpretazione della Convenzione stessa. Al che il Dipartimento dell'Economia Pubblica ha fatto osservare non essere possibile una larga interpretazione dato il carattere imperativo, che hanno le disposizioni della Convenzione e che del resto, anche se la Svizzera non dovesse aderire alla Convenzione di Washington a causa di queste difficoltà, la questione non sarebbe perciò da lasciare insoluta. Occorre invece che per le arti, i mestieri e quelle imprese che non sono ancora oggetto di speciali disposizioni si provveda a dotarli di una legislazione sulla durata del lavoro che sia conforme ai fini perseguiti dall'impresa e agli interessi generali del paese, e spetta alle Associazioni professionali il fissare, dopo previo scambio di vedute, i principii che dovranno servire di base a tale legislazione. I rappresentanti padronali e operai si sono dichiarati favorevoli a questa idea e promisero di indire una nuova riunione a tale scopo.

TUNISIA

Avvertenze agli operai italiani arruolati in Italia per la compagnia di Gafsa con autorizzazione del Commissariato Generale dell'Emigrazione. — Oltre alle condizioni contenute nel contratto di lavoro rilasciato, a stampa, a ciascun operaio, si avvertono gli operai italiani arruolati in Italia, dal mese di dicembre 1920, che la Compagnia delle Miniere di Gafsa si è impegnata ad osservare anche le condizioni seguenti:

1° Ogni formalità antropometrica sarà soppressa per gli operai italiani muniti di passaporti regolari con fotografia. Essi saranno sottoposti esclusivamente alle stesse formalità degli operai francesi. Non dovranno fornire agli Uffici di arruolamento che le informazioni utili pel rilascio di una carta di identità su presentazione del passaporto munito di fotografia.

2° Gli operai italiani potranno liberamente esporre le loro domande relative alle condizioni di lavoro e di esistenza sia ai datori di lavoro, sia alle Autorità francesi; e a tal fine potranno designare uno o più mandatari scelti tra coloro che sono alla miniera da almeno sei mesi.

3° All'infuori dei casi speciali previsti dal loro contratto, gli operai italiani usufruiranno, nelle stesse condizioni che gli operai francesi delle stesse categorie, delle facilitazioni di circolazione (permezzo gratuito, quarto di tariffa e mezza tariffa) con riserva del pagamento dell'imposta che colpisce questi permessi.

Tutte le indennità diverse e sussidi di famiglia in ragione del numero dei figli viventi coi genitori presso la miniera saranno accordate agli operai italiani sulle stesse basi che agli operai francesi.

Il Patronato Italiano di Tunisi situato in Rue Zar Koun, N. 5 fornisce gratuitamente informazioni ed assistenza agli operai italiani che si rivolgano ad esso, anche per lettera.

CANADA

Per gli emigranti diretti al Canada. — Le autorità canadesi di immigrazione nel porto di New York respingono tutti coloro « che sbarcando nel porto di New York per dirigersi al Canada non siano provvisti del biglietto ferroviario fino a destinazione in Canada ». Di conseguenza le autorità americane di Ellis Island considerano tali immigranti come « soggetti a cadere a carico della beneficenza pubblica perchè non hanno negli Stati Uniti nessuno legalmente tenuto ad assisterli in caso di bisogno » e perciò ne ordinano la reiezione. È quindi necessario che gli emigranti diretti al Canada con scalo negli Stati Uniti siano provvisti del biglietto ferroviario acquistato in Italia e prepagato in Canada fino al luogo di destinazione.

Per gli emigranti al Canada che sbarcano direttamente in porti canadesi è solo necessario che essi posseggano l'importo del viaggio fino al luogo di destinazione e che entrino nel Canada con viaggio ininterrotto dal paese di nascita o del quale sono cittadini naturalizzati.

La recente disposizione (V. *Bollettino*, pag. 25) entrata in vigore il 1° gennaio c. a., che porta a dollari 250 la scorta in danaro dell'immigrante e a 125 e 50 dollari rispettivamente la scorta per ogni membro di famiglia superiore all'età di 18 anni, o dagli anni 5 ai 18, avrà effetto, salvo contrarie disposizioni, fino al 31 marzo 1921.

Vigono inoltre sempre le disposizioni che vietano l'ammissione degli analfabeti e di coloro che appartengono alle « categorie proibite e indesiderabili » secondo le leggi d'immigrazione canadese raccolte nell'« Immigration Act » del 10 novembre 1919.

È opportuno che le autorità locali e gli istituti di assistenza agli emigranti diano la massima diffusione alle avvertenze sopra richiamate, allo scopo di evitare agli emigranti il pericolo della reiezione se non si trovano nelle condizioni prescritte dalle leggi canadesi.

Il Congresso del Lavoro e la disciplina dell'immigrazione. — Il Congresso del Lavoro del Canada, nella convenzione tenuta a Windsor, nello Stato di Ontario, il 13-18 settembre, ha adottato senza emendamenti il rapporto del suo Comitato sull'immigrazione. Per ciò che concerne la costituzione di un'autorità centrale in materia di emigrazione per tutto il Dominion, il Comitato ha appoggiato la proposta del Consiglio esecutivo, perchè sia costituita una sola Commissione e sia chiamato a farne parte anche un operaio. Il Comitato ha approvato altresì il suggerimento del Consiglio esecutivo, che tutte le domestiche che entrano nel Canada, debbano essere arruolate per mezzo del *Canadian Council of Emigration of Women*, e che quindi il Governo cessi dall'accordare autorizzazioni di tale genere ad altre organizzazioni. Ha raccomandato la compilazione di una legge che vieti agli agenti privati di reclutare lavoratori al di fuori del Canada e di anticipare loro fondi per permetter loro di entrare nel Dominion, e ha suggerito l'adozione di un sistema di cooperazione fra l'Ufficio di collocamento del Canada, e quelli Inglesi e di altri governi. Ha approvato gli sforzi del Consiglio esecutivo diretti ad ottenere la soppressione di certe clausole in base alle quali sudditi britannici residenti al Canada possono essere deportati ed ha raccomandato di continuare le pratiche fino a completa eliminazione di simili clausole. In quanto all'immigrazione orientale, il Comitato ha approvato la raccomandazione del Consiglio esecutivo per l'abolizione della tassa per testa e per la sostituzione di tale tassa con un sistema che limiti l'ammissione degli immigranti orientali all'1 % della popolazione. Il Comitato infine ha approvato una risoluzione chiedente al Governo del Dominion di obbligare le compagnie di Navigazione a fare controllare da un Comitato la letteratura che distribuiscono relativa all'immigrazione e che i lavoratori sindacati siano rappresentati in tale Comitato, ed ha espresso l'opinione che l'Ufficio di collocamento canadese e quello del Governo inglese siano i meglio indicati per compiere questo lavoro di controllo.

Immigrazione e colonizzazione nel 3° trimestre 1920. — Le seguenti tabelle, compilate in base a dati ufficiali dal Ministero dell'Immigrazione e della Colonizzazione, contengono le cifre relative all'immigrazione al Canada, durante il 3° trimestre 1920, in confronto con quelle del trimestre precedente del 1920 e del trimestre corrispondente del 1919.

IMMIGRAZIONE AL CANADÀ.

Anno 1920	Sudditi Britannici	Provenienti dagli S. U. A.	Provenienti da altri paesi	Totale
Luglio	10.472	4.301	1.888	16.661
Agosto	7.404	5.898	2.510	15.752
Settembre	6.405	4.227	2.718	13.350
<i>Totale 3° trimestre 1920</i>	24.281	14.366	7.716	46.363
2° Trimestre 1920	28.487	16.397	4.358	49.242
3° Trimestre 1919	23.218	14.451	1.987	39.656

Nel corso del trimestre sono state registrate 1698 iscrizioni di «homesteads» nelle provincie di Manitoba, Saskatchewan, Alberta e della Columbia Britannica, contro 1612 registrate nel 2° trimestre 1920 e 2336 nel trimestre corrispondente del 1919. Le iscrizioni registrate a favore di italiani sono state 6, tre nello Stato Saskatchewan e tre in quello di Alberta. Nel trimestre, negli Stati di Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Columbia Britannica e nel territorio del Yukon, sono state rilasciate 3804 lettere-patenti sulle terre per acri 573.012 contro 4574 patenti e 700.789 acri nel 2° semestre del 1920; e 3.798 patenti e 613.593 acri nel trimestre corrispondente del 1919.

Gli italiani immigrati nel Canada durante tale periodo sono stati 1249. Il prospetto che segue ne dà la distribuzione per sesso e per professione.

Professioni	Uomini	Donne	Minori di 14 anni	Totali
Contadini	189	22	12	223
Operai	440	92	48	580
Meccanici	81	14	3	98
Commercianti	9	3	30	42
Minatori	62	9	3	74
Domestici	—	30	—	30
Diversi	47	96	59	202
	828	266	155	1.249

Per provincia di destinazione i 1249 emigranti italiani si distribuiscono come segue:

Pro. Mar	Quebet	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colum. Britann.	Totale
73	166	743	39	20	84	124	1.249

Scioperi in Canada durante il mese di settembre 1920. — Durante il mese di settembre, ebbero luogo nel Dominio undici scioperi comprendenti una popolazione operaia di 1815 persone. Altri 17 scioperi, iniziati nel mese di agosto, continuarono nel settembre, sicchè, in totale, ben 28 scioperi con una popolazione operaia di 2449 persone si mantennero in vita in settembre. La perdita totale del mese è calcolata a 25,890 giornate di lavoro contro una perdita di 79,482 giornate nell'agosto e 197,286 giornate nel settembre del precedente anno 1919. Dei predetti 28 scioperi 13 furono composti nello stesso mese e 15 continuarono ancora in vita. Quindici si verificarono fra gli operai delle industrie metallurgiche e meccaniche (10 nella provincia di Ontario; 2 in Nova Scotia; 1 nel New Brunswick; 2 nella provincia di Quebec) dei quali 4 furono causati dalla domanda di aumento di salari; 8 per richiesta di aumento di salari ed altri miglioramenti; 2 per simpatia con altri scioperanti ed 1 per protesta contro salari ridotti. In 4 casi il lavoro fu ripreso (in due casi le domande degli operai furono parzialmente ammesse), ma ben 11 scioperi rimasero pendenti.

Tre scioperi si verificarono fra i minatori di carbone nella provincia di Alberta e furono tutti composti: gli operai ritornarono al lavoro alle condizioni preesistenti. Tre scioperi fra gli operai addetti all'industria edilizia: uno nella provincia di Quebec, uno in Ontario ed uno in Saskatchewan. Tutti furono occasionati da richiesta di aumento di salari. Uno fu composto con accordo fra le parti; uno finì coll'esodo degli operai verso altri lavori, e il terzo rimase pendente. Due scioperi si verificarono nell'industria dei trasporti: uno nella provincia di Quebec, l'altro in Ontario. Entrambi furono determinati da domanda di aumento di salari: uno fu composto mediante accordo fra le parti, l'altro rimase pendente. Uno sciopero ebbe luogo nell'industria tessile nella provincia di Ontario sempre per aumento di salari e rimase pendente. Due scioperi per le stesse ragioni ebbero luogo fra gli operai idroelettrici in provincia di Ontario e fra gli operai del gas in British Columbia. Entrambi furono composti fra le parti. Si ebbero, sempre per richiesta di maggiori salari, uno sciopero di becchini in provincia di Ontario, i quali ritornarono al lavoro alle condizioni preesistenti; uno sciopero di musicanti in Alberta, che fu composto per accordo fra le parti; ed uno sciopero, rimasto pendente, fra gli operai orefici di Vancouver, B. C.

STATI UNITI

Il Commissario generale dell'immigrazione degli Stati Uniti in Italia. — Il senatore americano Caminetti, commissario generale della immigrazione negli Stati Uniti, venuto recentemente in Italia, dove ebbe varie conferenze col Commissario generale dell'emigrazione, ha fatto la seguente dichiarazione all'*Agenzia Stefani*.

«Io avevo l'incarico di iniziare uno studio sui problemi della emigrazione nei principali paesi che danno un forte contributo alla immigrazione negli Stati Uniti. Ho voluto conoscere personalmente i principali funzionari cui è affidato lo studio di tali problemi e stabilire relazioni più intime fra essi e i funzionari americani. Ho visitato otto nazioni, compresa l'Italia; ed oggi riparto per l'America dove mi chiamano gli interessi nel mio ufficio. Queste visite sono molto opportune ed io spero che potranno essere continuate in avvenire con reciproco vantaggio. Durante la mia visita nel vostro Paese ho rapidamente veduto i servizi di emigrazione a Napoli ed ho esaminato col mio collega italiano i più importanti problemi tecnici e le questioni che interessano l'emigrazione italiana agli Stati Uniti. Abbiamo anche preso degli accordi per i nostri rapporti avvenire. Della mia visita sono rimasto molto contento e ne ho riportato la migliore impressione. Come figlio di italiani ho sempre desiderato di vedere il vostro Paese prima di oggi; cosicchè sono lieto di averne ammirato non solo le cose antiche, ma i progressi moderni».

Progetto di legge sulla sospensione temporanea dell'immigrazione. — Il Comitato parlamentare per la immigrazione e la naturalizzazione, che da tempo era stato investito dell'esame di diversi progetti di legge in tema di immigrazione, ha presentato nel dicembre scorso alla Camera dei rappresentanti un disegno di legge diretto alla sospensione temporanea dell'immigrazione. Tale progetto sottoposto al Comitato dall'on. Johnson, rappresentante dello Stato di California, membro dello stesso Comitato parlamentare ed uno degli uomini politici più competenti in materia d'immigrazione e di naturalizzazione, tendeva a proibire per due anni l'immigrazione negli Stati Uniti. La Camera dei rappresentanti ha apportato diversi emendamenti a questo progetto, ed infine lo ha approvato, fissando però la sospensione dell'immigrazione ad un periodo di un anno, anzichè di due, come era stato dapprima proposto. Il disegno di legge, così emendato, è ora sottoposto all'esame del Senato, il quale prima di discuterlo ha nominato una Commissione che dovrà studiare e riferire sulle condizioni del lavoro e dell'industria in rapporto con l'immigrazione.

Il progetto di legge (H. R. 14461) approvato dalla Camera dei rappresentanti stabilisce (Sez. II) che «salvo le contrarie disposizioni del presente Atto, sessanta giorni dopo l'approvazione di esso e fino al termine di 14 mesi dalla sua approvazione, è vietata la immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti e durante questo periodo di tempo non sarà permesso a nessun straniero di entrare negli Stati Uniti da nessun porto o luogo straniero, o, essendovi entrato, di rimanervi».

Il divieto di immigrazione non sarebbe, peraltro, applicabile alle seguenti categorie di persone: 1° Ai funzionari dei governi esteri ed alle loro famiglie; 2° ai viaggiatori per diporto o per affari, che potranno essere ammessi durante la sospensione dell'immigrazione per periodi non eccedenti i 6 mesi, salvo sospensioni per casi singoli, a discrezione del Segretario di Stato; 3° agli studenti, i quali potranno entrare liberamente per ragioni di studio in istituti d'istruzione da essi previamente designati. Dopo aver conseguito il diploma o traslasciato gli studi essi non avranno più diritto di rimanere negli Stati Uniti; 4° Ai ministri di qualsiasi culto». (Sez. III).

Il progetto di legge contiene inoltre questa disposizione, pure limitava del generico divieto di immigrazione:

SEZ. IV. a) I cittadini americani oltre il 21° anno, residenti negli Stati Uniti potranno, seguendo le regole stabilite dal Segretario del Lavoro, rivolgersi ad esso per ottenere di ammettere (purchè altrimenti ammissibili) le loro mogli, genitori, nonni, figli celibi o fratelli sotto i 21 anni, figlie nubili o vedove, o sorelle, nipoti maschi in linea discendente sotto i 18 anni il cui padre sia morto; o nipoti femmine in linea discendente nubili o vedove, il cui padre sia morto; e inoltre gli stranieri che abbiano manifestato nei modi prescritti dalla legge, la loro intenzione di diventare cittadini degli Stati Uniti e che in essi risiedano, possono far domanda al Segretario del Lavoro per far ammettere negli Stati Uniti il coniuge, purchè altrimenti ammissibile, i figli celibi sotto i 21 anni e le figlie nubili o vedove; ma nessuna domanda del genere potrà essere fatta per l'ammissione di adottivi; b) sarà a discrezione del Segretario del Lavoro concedere i detti permessi di entrata, a condizione però che le persone da ammettersi non siano in contravvenzione alle leggi e regolamenti in materia, eccetto per quanto riguarda il *Literacy test* le cui disposizioni, a discrezione del Segretario del lavoro, potranno non essere applicate».

E inoltre da rilevare che «gli operai specializzati e i domestici potranno continuare ad essere ammessi alle condizioni previste dalla clausola 4^a della Sez. III della Legge sull'immigrazione» (sez. V), *ossia a condizione che essi continuino ad esercitare negli Stati Uniti tali professioni.*

La legge 19 ottobre 1918, che riguarda la riammissione degli stranieri che furono arruolati o che presero parte come volontari in servizio militare degli Stati Uniti o degli alleati, viene emendata con l'aggiunta del seguente paragrafo:

SEZ. VI. — Qualsiasi di tali stranieri, che all'arrivo in un porto degli Stati Uniti sia trovato affetto da una malattia ripugnante e contagiosa, non sarà riammesso finchè non abbia subito un trattamento tale in un ospedale da ridurre la detta malattia ad uno stato non contagioso.

Ammissione di analfabeti a scopo di matrimonio con ex-combattenti delle forze americane. — Con legge federale 5 giugno 1920 (V. *Bollettino*, n. 7, anno 1920, pag. 298) è stato aggiunto un comma all'art. 3 della Legge sull'immigrazione 5 febbraio 1917 secondo il quale sono ammissibili negli Stati Uniti gli analfabeti dei quali entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa Legge sull'immigrazione venga richiesto l'ammissione a scopo di matrimonio, da una persona di cittadinanza americana, che abbia servito nelle forze militari o navali nella guerra contro l'Impero germanico.

È interessante ora far rilevare la portata di questa disposizione, che avrà vigore fino al 5 aprile 1922, nei riguardi degli italiani. Siccome tutti gli stranieri che hanno prestato servizio nelle forze militari degli Stati Uniti hanno potuto acquistare di diritto la cittadinanza americana, e risulta che quasi tutti si sono valse di questo diritto, così gli italiani che servirono nell'esercito americano potranno godere del privilegio di poter chiedere l'ammissione, con l'assenso del Segretario per il lavoro, della loro fidanzata, anche se analfabeta, ai sensi dell'articolo aggiuntivo su citato, sempre inteso che all'arrivo in una stazione di immigrazione negli Stati Uniti venga celebrato il matrimonio.

Gli stranieri negli Stati Uniti. — Da uno studio statistico compiuto dal Governo Nord Americano risulta che nessun altro paese comprende nella sua popolazione un maggior numero assoluto e relativo di abitanti di nascita o di lingua straniera. Particolarmente interessanti sono i seguenti dati percentuali sulla popolazione operaia straniera impiegata nelle maggiori industrie: ferro e acciaio 58; carne 61; carbone dolce 62; seta e colori 34; vetro 38; lana 62; tessuti di panno 69; vestiario 72; calzature 27; concia delle pelli 57; mobili 59; fabbricazione dei guanti 33; tabacco 33; raffineria del petrolio 85.

Il 16 % degli abitanti di Passaic (New York), uno dei centri più importanti per la produzione del sapone, per intendersi con gli impresari deve ricorrere all'interprete; lo stesso avviene nel distretto di Fall River nel Massachusetts dove si trovano le maggiori aziende dell'industria tessile della Nuova Inghilterra.

L'aumento dei salari ed il costo della vita. — *Salari.* — Una comunicazione del Comitato della « Conferenza Nazionale delle Industrie » riportata dal « *Boston Transcript* » mostra che l'aumento nei salari, per le maggiori industrie, al 20 marzo 1920, variava dall'80

al 163 %. Questo calcolo completa quello anteriore fatto dal Comitato sul mutamento dei salari avvenuti durante la guerra e che copriva il periodo fino al 20 marzo 1919. Il nuovo, ultimo calcolo, dimostra che, a partire dalla fine della guerra, i salari erano aumentati dal 20 al 75 %. Calcolo compiuto sul gruppo delle dodici maggiori industrie e cioè quelle: della seta, delle calze e maglierie, della lana, del cotone, del cuoio, del caoutchouc (gomma elastica e derivati), dei mobili, dei metalli, delle scarpe, della stampa e tipografia, chimiche, e della manifattura della carta.

Ma i calcoli di cui sopra vennero compiuti a *piene ore settimanali* di lavoro, e poichè queste sono state ridotte in buona parte delle industrie considerate, l'aumento del salario si è verificato, di fatto, assai più alto per la giornata di lavoro di quanto non sia risultato, nella sua realtà assoluta, prendendo in esame le ore e la settimana lavorativa. L'aumento del salario giornaliero è andato da un minimo del 96 % ad un massimo del 182. In quanto all'aumento, considerato per ogni singola industria, il Comitato rileva che la fabbricazione dei mobili, l'industria dei metalli, delle scarpe e della stampa e tipografia, hanno avuto aumenti di mercedi relativamente infimi in confronto alle altre industrie. Si deve però osservare che, salvo per la fabbricazione dei mobili, i salari praticati nelle suddette ultime industrie erano, nel 1914, superiori a quelli di ogni altra, così che, nonostante il minor aumento in tali salari, dal 1914 ad ora, questi si conservano oggi ancora fra i più alti.

Costo della vita. — Nell'esame dei prezzi, il Comitato comprende lo stesso periodo considerato circa l'aumento dei salari e fa un raffronto fra i due fenomeni, rilevando: In sei industrie: quella della seta, delle calze e maglierie, della gomma, della lana, del cotone, e del cuoio, l'aumento dei salari — calcolo a piene ore di lavoro e settimanali — eccede l'aumento verificatosi nel costo della vita. Nelle industrie dei mobili, dei metalli, stampa e tipografia, e scarpe, l'aumento nei salari coincide, approssimativamente, con quello del costo della vita. La maggiore differenza tra l'aumento nei salari e quello sul costo della vita si verifica a tutto vantaggio dei salari, nella industria della seta, con una differenza del 68.2 %. In fatti il maggiore aumento nei salari si constata nell'industria serica. Ivi il salario, che per le donne era in media, in settembre 1914 di dollari 7.33 per settimana raggiunse, in media nel marzo 1920, i dollari 18.17; ed il salario che per gli uomini era, in media, nel settembre 1914 di dollari 11.10 raggiunse, nel marzo 1920, la media settimanale di dollari 28.98.

Il minore aumento nei salari, dal 1914 ad oggi, si è verificato nell'industria della stampa e tipografia: per le donne la media settimanale dal settembre 1914 di dollari 8.27 raggiunse, in marzo 1920, i dollari 16.03; per gli uomini, la stessa media del 1914, di dollari 18.33; raggiunse, nel 1920, i dollari 31.67.

La California e l'immigrazione giapponese. — La California da circa vent'anni si agita contro l'attività e la intraprendenza dei giapponesi sul proprio territorio. Le ragioni di questa avversione sono di ordine diverso: pericolo per gli Stati Uniti di avere la propria costa del Pacifico invasa da tanti figli dell'Impero del Sol Levante; ripugnanza per l'eventuale crescente miscuglio della razza bianca con quella gialla. Nel 1913 lo Stato americano del Pacifico approvò una legge che proibiva l'acquisto di terra o i fitti della medesima aventi una durata superiore ai tre anni. La legge era essenzialmente diretta a frenare le cupidigie dei giapponesi che prima con locazioni, e poi, mano a mano, con acquisti, erano arrivati ad impadronirsi di gran parte delle terre coltivabili. Per questo fatto non venne meno da parte dei giapponesi la tenacia nella ricerca dei mezzi per eludere la legge, tanto che, di fronte alla loro straordinaria capacità nell'offrire ai proprietari delle terre condizioni eccezionali, riuscivano, con la rinnovazione ripetuta dei fitti, a rimanere, di fatto, in possesso della terra, e ad estendere, giorno per giorno, anno per anno, la loro pratica invasione nella California.

Lo Stato di California ha recentemente chiamato il popolo a pronunziarsi su di un progetto di legge contro la *usurpazione* delle terre; una legge detta « *anti-alien land law* », diretta « ad impedire la detenzione di terre da parte di *stranieri non assimilabili* ». Con questa legge si vieta anche il fitto delle terre a questi stranieri e per qualunque termine. Il *referendum* ha dato una enorme maggioranza favorevole. Contro tale legge statale il Giappone ha fatto dei passi in via diplomatica presso il Dipartimento di Stato della Confederazione. Attualmente i negoziati nippo-americani relativi alla questione dell'immigrazione dei giapponesi negli Stati Uniti volgono alla fine. I negoziatori presenteranno al più presto le relazioni delle trattative ai rispettivi governi. La relazione americana raccomanderà che si concedano ai giapponesi già dimoranti negli Stati Uniti i medesimi diritti che sono goduti dai cittadini di altre nazionalità; mentre la relazione giapponese proporrà che il governo assuma l'impegno di impedire assolutamente il divieto di immigrazione negli Stati Uniti e nelle isole Hawai. Se il Parlamento americano adotterà la relazione, le leggi anti giapponesi che furono approvate dalla legislatura californiana, rimarranno automaticamente nulle. Però i legislatori californiani avranno piena libertà di approvarne altre, purchè non colpiscano i giapponesi soltanto.

Colonizzazione nella California. — La prima colonia nella California (Stati Uniti) data a concessione dallo Stato (la Colonia Agraria dei Dunham) e che è stata organizzata dal Dipartimento delle colonie

agricole, ha dati dei risultati soddisfacenti. Si sta ora provvedendo alla creazione di una seconda colonia, e sono già state fatte pratiche presso i poteri legislativi in vista dello stanziamento di un fondo di 1 milione di dollari destinato all'organizzazione di una terza colonia. Gli altri stati dell'Unione Americana seguono con interesse questi primi esperimenti mentre lo Stato di Washington si propone di stanziare annualmente una somma di 500,000 dollari per organizzare colonie sul tipo di quelle della California. Ai coloni sono accordate delle facilitazioni pel rimborso delle somme che vengono loro prestate a tenue interesse. Ad ogni colonia è addetto un perito consigliere, il quale cura l'organizzazione delle cooperative di compra e vendita. Un competente architetto è messo a disposizione dei coloni per la costruzione delle loro case.

SIAM

La colonia italiana e la immigrazione. — Nell'estremo Oriente in genere ed al Siam in ispecie l'emigrazione ha un carattere prettamente tecnico e industriale ed il lavoro dell'europeo è più che altro direttivo e di controllo, e per conseguenza — all'infuori del personale di concetto — non consente, tutt'al più, che l'impiego di operai specializzati. Alcuni anni or sono, si recarono nel Siam alcuni operai specialisti italiani (scalpellini, marmisti, formatori, ecc.) contrattati dal Governo siamese per la costruzione del nuovo Palazzo del Trono, ora terminato. Tali artigiani, bene retribuiti, fecero tutti ritorno in Italia avendo realizzato buoni guadagni; attualmente però non vi è per essi probabilità di ritorno, poichè nessun lavoro di gran mole, richiedente l'opera di specialisti, è in corso.

Raramente immigrano dalla Cina, dall'Indo-Cina o dall'Australia, operai (terrazzeri, minatori od altri) in cerca di lavoro. Giova rilevare che la vita è estremamente costosa, ed il lavoro manuale è disimpegnato dai Cinesi, retribuiti con salari tali da non incoraggiare la concorrenza di mano d'opera europea. E del resto pure sconsigliabile a professionisti di recarsi al Siam senza un regolare contratto od un'assicurazione formale da parte del Governo locale e senza avere assunto le migliori informazioni sul Paese. In quanto ai commercianti, occorre, oltre che una larga e speciale esperienza d'affari in Estremo Oriente, l'esser provvisti di un capitale e di un notevole credito commerciale.

La collettività italiana al Siam si compone attualmente — donne e bambini compresi — di una cinquantina di persone (commercianti e professionisti) nonchè di una ventina di meticci, i quali ignorano la nostra lingua. La maggior parte degli italiani, che si recarono

nel Siam con un regolare contratto del Governo siamese, sono funzionari del Governo, suddivisi nei dipartimenti che seguono:

Local Government - Technical Section: 2 ingegneri, 4 architetti, 1 assistente, 1 modellatore;

Department of Ways of Communication: 8 ingegneri, 1 architetto, 2 assistenti, 1 medico-chirurgo;

Ministero della Real Casa: 2 architetti, 1 conduttore di lavori, 1 pittore, 1 scultore;

Borsa Privata del Re: 2 architetti;

Irrigation Department: 1 conduttore di lavori.

Vi sono inoltre: un insegnante di musica, istruttore delle bande militari, un chimico al Medical College, un «manager» di una miniera di stagno ed un modellatore.

Le ditte d'importazione e d'esportazione sono due; una delle quali s'occupa pure di lavori di costruzione. Vi è inoltre un impresario, una gioielleria ed orologeria, un albergo (Royal Hotel) ed un proprietario agricolo, il quale possiede risaie nell'interno del paese ed immobili in Bangkok. Si hanno pure due ditte d'importazione e d'esportazione con compartecipazione di capitali Italo-Siamesi.

Da circa tre anni la colonia ha fondato un locale Comitato della Società Dante Alighieri, al quale è iscritta, si può dire, l'intera collettività italiana. Durante la guerra, questo Comitato potè raccogliere ed inviare in Patria circa 120 mila *ticals* pari a 960 mila lire italiane) a beneficio della Croce Rossa e di altre analoghe istituzioni italiane.

Movimento dell'emigrazione italiana

A) Emigrazione transoceanica.

I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI

1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno per paesi transoceanici.

Dicembre 1920.

PORTI DI PARTENZA DAL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani								
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di destinazione						
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Altri paesi
Genova . . .	3,652	232	3,884	2,374	1,278	2	1,232	—	373	1,956	39	—
Napoli	12,484	372	12,856	7,734	4,750	61	12,423	—	—	—	—	—
Palermo . . .	2,238	—	2,238	1,189	1,049	—	2,238	—	—	—	—	—
Messina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale . .	18,374	604	18,978	11,297	7,077	63	15,943	—	373	1,956	39	—

2. — Emigrati italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno da paesi transoceanici.

Dicembre 1920.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati			Emigrati italiani								
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di provenienza						
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Altri paesi
Genova . . .	636	79	715	464	172	—	—	15	132	466	14	9
Napoli	4,555	1,559	6,114	3,812	743	110	3,909	—	102	408	26	—
Palermo . . .	3,377	247	3,624	3,006	371	—	3,377	—	—	—	—	—
Messina . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale . .	8,568	1,885	10,453	7,282	1,286	110	7,286	15	234	874	40	9

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI TRANSOCEANICI DISTRIBUITI PER PAESI DI DESTINAZIONE (1).

Anno 1920	Emigranti partiti			Paesi di destinazione								
	Totale	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti di America	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Ottobre	29.755	20.942	8.813	616	22.884	238	1.370	4.549	62	—	28	8
Novembre	16.875	11.977	4.898	453	13.315	6	520	2.497	37	11	28	8
Dicembre	22.733	14.893	7.840	328	19.920	—	379	1.981	39	4	70	12

(1) Cifre provvisorie. Nella presente tabella sono compresi gli emigranti italiani transoceanici partiti dai porti del Regno o espatriati per imbarcarsi in porti esteri.

B) Emigrazione non transoceanica.

I.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI NON TRANSOCEANICI DISTRIBUITI PER PAESI DI DESTINAZIONE.

Anno 1920	Emigranti partiti			Stati di destinazione																						
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria	Ceco	Slovacchia	Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
Ottobre	12.757	7.607	3.334	1.216	10.932	678	110	79	56	20	332	1	24	58	3	21	33	204	185	21	5	—	—	—	—	—
Novembre	12.105	7.706	3.270	1.129	9.991	537	134	50	91	27	358	3	56	72	2	5	253	302	170	41	5	—	—	—	—	—
Dicembre	7.800	5.084	2.084	632	6.353	629	83	54	80	6	220	—	32	87	16	6	47	109	55	21	—	—	—	—	—	—

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di "espatrio" che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire che per il sistema stesso della rilevazione il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo.

II.

MOVIMENTO MENSILE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI

M E S I	Totale	Stati di destinazione																	
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco, Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Ottobre	17.146	13.661	1.430	165	124	919	36	438	8	1	76	118	36	37	191	331	172	61	9
Novembre	14.975	11.813	1.080	217	82	355	68	358	1	4	92	132	55	10	240	244	154	51	19
Dicembre	8.717	6.455	575	151	82	134	13	322	12	2	53	154	23	21	84	173	121	30	5

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA
Dicembre 1920.

REGIONI	Emigranti partiti			Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi		
	Totale	Uomini	Donne																			Minorenni sotto i 15 anni	
Piemonte	2,166	1,317	692	157	1,984	107	1	3	5	1	27	—	10	7	7	—	10	—	2	—	—		
Liguria	501	338	145	18	474	7	—	—	1	—	8	—	1	—	—	—	3	2	5	—	—		
Lombardia	1,032	698	283	71	681	318	4	3	3	1	8	—	6	20	—	1	4	3	—	—	—		
Veneto	1,294	985	234	75	959	129	63	41	32	—	13	1	2	48	—	1	3	—	—	—	—		
Emilia	589	361	130	48	414	37	1	4	2	1	35	—	4	3	—	—	—	4	34	—	—		
Toscana	980	637	230	73	837	9	1	1	9	1	44	—	9	4	1	—	2	8	4	—	—		
Marche	238	171	49	18	223	6	6	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		
Umbria	168	99	46	23	162	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Lazio	55	30	21	4	39	2	2	2	1	—	2	—	—	2	2	—	2	—	—	—	—		
Abruzzi e Molise	110	64	33	13	76	3	1	—	14	2	8	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—		
Campania	323	183	137	53	226	3	—	—	9	—	71	—	—	1	—	2	6	2	3	—	—		
Puglie	85	65	13	7	67	2	1	—	—	—	1	—	—	3	2	2	5	—	—	—	—		
Basilicata	8	5	3	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Calabria	23	7	8	8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	—		
Sicilia	189	80	59	50	69	1	3	—	1	—	2	—	—	1	1	—	8	89	4	10	—		
Sardegna	119	94	11	14	118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
TOTALE	7,800	5,064	2,084	632	6,353	639	33	54	80	6	220	—	2	32	87	16	6	47	109	55	21	—	

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base ai dati del movimento emigratorio accertato. V. avvertenza alla Tav. I.

V A R I E

ITALIA

* La Giunta Parlamentare di Vigilanza sul Fondo per l'emigrazione ed il Comitato Permanente dell'emigrazione, riuniti sotto la presidenza del sen. Bettoni, hanno esaminato i provvedimenti da prendere in seguito alle misure proibitive o limitatrici che alcuni Stati stranieri hanno adottato o stanno per adottare. Dopo ampie discussioni, si sono approvate le misure prese di urgenza dal Commissariato e si sono concretate quelle altre più complesse da sottoporsi ai Ministri degli Affari Esteri e dell'Interno. Stante l'affollamento degli emigranti e per permettere il loro sfollamento, è stato deciso di sospendere il rilascio dei passaporti per l'America. Inoltre, i passaporti per la Francia, Inghilterra, Svizzera e Germania non saranno rilasciati che su presentazione del contratto di lavoro vistato dal Ministero dei lavori estero e controfirmato dagli Ispettori dell'emigrazione presso le Ambasciate.

* La Commissione permanente della Camera dei deputati per la Legislazione sociale, emigrazione e lavoro ha approvato in massima i progetti di legge, che autorizzano a ratificare le convenzioni adottate dalla Conferenza del lavoro di Washington.

* L'«Italice gens», per iniziativa del Barone Giovanni di Giura, sta studiando di aprire un ospizio di emigranti in Roma. L'ospizio avrebbe un duplice scopo: di procurare agli emigranti un alloggio conveniente con cucina economica e

di aiutare insieme l'emigrante nella sua elevazione morale ed economica.

* L'on. Orlando, che nel suo recente viaggio nelle Repubbliche del Sud-America ha raccolto le voci dei bisogni più urgenti di quelle nostre fiorentissime colonie, ha esposto al Ministro delle Poste la necessità impellente di migliorare ed intensificare i servizi postali e telegrafici fra l'Italia e le Repubbliche sud-americane, necessità reclamate dall'aumento confortante dei traffici ed in generale dei rapporti economici, sentimentali e politici, i quali tutti richiedono comunicazioni più pronte e servite da mezzi più intensi e più moderni. Il Ministro on. Pasqualino-Vassallo, che aveva già in materia iniziato studi adeguati a risolvere il complesso problema, ha promesso all'on. Orlando tutto il suo concorso e tutto il suo interessamento.

* Il Presidente della Sezione ex-combattenti di New York è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio che mostrò di interessarsi alle richieste da lui esposte in nome della Commissione, e tendenti a far tenere in maggior considerazione gli ex-combattenti italiani espatriati.

* Con recente decisione, in seguito agli studi ed alle proposte della Congregazione concistoriale, il S. Pontefice ha creato una Prelatura per la emigrazione italiana, con giurisdizione su tutti i sacerdoti addetti all'assistenza ed all'aiuto degli italiani all'estero. Con questo provvedimento vengono integrate e coordinate le opere «Bonomelliana» ed «Italice Gens».

* A Budapest è stata recentemente istituita la Camera di Commercio Italiana. La cerimonia della inaugurazione si è svolta in forma solenne alla presenza di numerosi commercianti ed industriali italiani ed ungheresi.

* Anche a Vienna, in seguito agli accordi commerciali intervenuti tra il Governo italiano e il Cancelliere Renner sono in corso le pratiche per la istituzione di una Camera di Commercio italo-austriaca sul modello di quella esistente a Londra e destinata a favorire le relazioni commerciali fra i due paesi.

* Le trattative corse tra il Governo della Repubblica Georgiana ed il gruppo finanziario costituito dalla Banca Italiana di Sconto, dall'Iva e dalla Società Italiana per il Caucaso, hanno portato ad un accordo per il quale al gruppo italiano è stata data la concessione di vasti giacimenti carboniferi nella Georgia, situati in prossimità della costa. L'inizio dei lavori preparatori per lo sfruttamento di queste miniere sarebbe prossimo.

FRANCIA

* Il Senato, nella seduta del 27 dicembre, ha approvato il disegno di legge, già adottato dalla Camera dei deputati, che autorizza a ratificare il trattato di lavoro fra l'Italia e la Francia.

* Sono stati presentati alla Camera un progetto di legge concernente il regolamento dei contratti collettivi del lavoro nell'industria, nel commercio e nell'agricoltura; un progetto di legge concernente l'arbitrato obbligatorio; ed un altro progetto tendente ad organizzare l'esercizio del diritto di sciopero.

* In un recente congresso dei Sindacati edili delle regioni liberate, oltre l'applicazione della legge

delle 8 ore ed un aumento di salari, è stato chiesto che l'impiego della mano d'opera straniera sia subordinato all'assenza della mano d'opera locale ed alla creazione di centri d'immigrazione posti sotto il controllo delle organizzazioni operaie che difenderanno il diritto del lavoro, in base al quale la mano d'opera locale deve passare avanti ad ogni altra mano d'opera straniera.

* Si è festeggiata a Parigi la fondazione di una libreria italiana, dovuta al Banco di Roma. Presiedeva l'Ambasciatore italiano conte Bonin-Longare, quale presidente del Comitato per la nuova istituzione. Alla solenne cerimonia intervennero autorevoli personaggi francesi e italiani, tra i quali il Ministro Meda.

SVIZZERA

* Il Consiglio Nazionale ha votato il 22 settembre una modificazione alla legge sulle assicurazioni per gli infortuni del lavoro, portando il massimo dei salari assicurati a franchi 6000. Questa modificazione non è che l'inizio d'una revisione generale della legislazione sulle assicurazioni sociali.

* In una recente riunione dei direttori di polizia a Zurigo sono stati approvati alcuni criteri sulla condizione da farsi agli stranieri nei futuri trattati di stabilimento. È stato deciso di raccomandare una tassa sugli stranieri, parallela alla tassa di esonero del servizio militare e di limitare l'assistenza gratuita. È stato inoltre deciso di proibire agli stranieri l'esercizio della professione di venditori ambulanti.

* Il Governo, dato lo stato d'animo generalmente favorevole ad un protezionismo non soltanto doganale, ma economico ed operaio, ritiene venuto il momento di frenare l'immigrazione e di assimilare a

poco a poco l'elemento straniero già stabilito nel paese.

* Il Comitato federale dell'Unione Sindacale Svizzera ha trasmesso al Consiglio federale il progetto di revisione della legge sull'assicurazione infortuni. Il progetto prevede anzitutto l'aumento delle indennità malattia e delle rendite in caso di invalidità.

GERMANIA

* Il Ministro del Lavoro ha annunciato alla Commissione degli affari sociali del *Reichstag* il deposito, per il mese di gennaio, di un progetto di legge sulla istituzione di speciali Tribunali del Lavoro.

* Secondo comunicazioni del Ministero del Lavoro fatte alla stampa, il numero dei sussidiati per disoccupazione in Germania ha continuato a diminuire. Il numero da 396,151 al 1° ottobre è sceso a 374,983 al 15 ottobre. La somma totale dei sussidii, a carico dell'Impero, dei singoli Stati e dei Comuni, che nella seconda metà di settembre ascendeva a milioni di marchi 47.7, si è ridotta nella prima metà dello scorso ottobre a milioni 41.2.

BELGIO

* La legge del 1919 sulla durata del lavoro è entrata in vigore il 24 ottobre. La regolamentazione delle ore di lavoro non si estende che alle fabbriche e officine. Il lavoro dei fanciulli minori di 14 anni è definitivamente vietato dal 1° gennaio 1921. Gli operai cattolici tessili (circa 80,000) hanno protestato presso il Ministro del Lavoro contro la decisione del Consiglio Superiore del Lavoro che ha ammesso un periodo transitorio di due anni invece di applicare immediatamente la legge delle otto ore.

* Il movimento di emigrazione che si svolge nel porto di Anversa,

secondo i dati statistici pubblicati dall'*Indipendence Belge*, segna una notevole ripresa. Nel terzo trimestre del 1920 sono passati per Anversa 13,054 emigranti, dei quali 817 italiani.

INGHILTERRA

* La disoccupazione in Inghilterra continua ad aumentare. In vista di ciò il Governo, secondo quanto riferisce il *Morning Post Daily Herald*, ha deciso di favorire l'emigrazione. D'altronde gli operai che desiderano emigrare sono moltissimi: l'Ufficio che si occupa del collocamento nelle colonie, ha ricevuto negli ultimi tre mesi più di 48,000 domande di emigrazione.

SPAGNA

* Il piroscafo «Mongolia» che da Vigo trasportava agli Stati Uniti 1624 passeggeri, dei quali 1390 di terza classe, aveva, per la prima volta un Ispettore spagnolo a bordo. Gli emigranti spagnoli, provenienti in maggior parte dalle province del Nord, anziché dirigersi come per il passato verso gli Stati sud-ovest degli Stati Uniti si stabiliranno invece in quelli del nord-est. L'ispettore spagnolo dopo la traversata presenterà un rapporto sulle condizioni di questi emigranti.

* Un recente decreto reale riconosce un Ufficio del lavoro internazionale a vantaggio della classe operaia emigrante. L'Ufficio delibererà nei limiti della sua competenza su richiesta degli organi amministrativi. Ogni anno presenterà una relazione sulla sua attività.

RUMENIA

* Il Governo rumeno, accentuandosi sempre più la mancanza di alloggi nella Capitale e anche nelle principali città di provincia, ha emesso una Ordinanza secondo la

quale i permessi di soggiorno per gli stranieri saranno limitati a quindici giorni.

SERBIA

* Il Municipio di Belgrado ha introdotto una tassa sugli stranieri che dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri è entrata in vigore il 3 novembre u. s. Ogni straniero durante il suo soggiorno a Belgrado dovrà pagare una tassa di 2 *dinar* al giorno. Lo straniero che abita in albergo dovrà pagare secondo la categoria dell'albergo rispettivamente il 10 %, 6 % e 3 % in più del prezzo della camera.

PALESTINA

* Il Ministro inglese degli affari esteri, secondo la « Tribune Juive », ha emanato le disposizioni per l'immigrazione in Palestina.

CANADA

* La Lega italo-canadese che si sta organizzando a Toronto con ramificazioni in tutte le colonie italiane del Canada è già arrivata in tre soli mesi a mille soci. Nel 1921 spera di giungere a cinquemila soci. Essa curerà l'unione dei nostri emigranti. Ogni centro coloniale di oltre mille emigranti avrà la propria « Casa d'Italia ».

STATI UNITI

* La Camera del lavoro italiana di New York, ha rivolto alle organizzazioni operaie in Italia un appello perchè dissuadano gli operai ad emigrare per qualche tempo agli Stati Uniti richiamando l'attenzione sulla sempre crescente e gravissima crisi industriale che travaglia gli Stati Uniti. La Camera del lavoro avverte che l'emigrare ora agli Stati Uniti significa andare incontro

a disagi e a incertezze e a concorrere ad aggravare la condizione di migliaia di connazionali disoccupati.

* Nel Wisconsin, di fronte al grande affollamento degli immigranti, si invoca una legislazione nuova che provveda, specialmente, all'educazione morale delle donne e dei fanciulli, mediante la istituzione di un corpo di donne ispettrici della immigrazione. Si dovrebbe anche rinnovare il sistema ispettivo immigratorio, esaminando gli stranieri nei loro stessi paesi di origine onde evitare spreco di tempo e di lavoro.

* Il Dipartimento di registrazione ed educazione di Chicago sta elaborando un progetto per l'americanizzazione degli immigranti giunti negli ultimi anni.

* Il Consiglio esecutivo della Federazione Americana del Lavoro ha ultimato i suoi lavori. Sebbene non vi sia alcun comunicato ufficiale sulle decisioni prese, il « New York Times » dice che è stato discusso il programma d'azione della lotta contro il bolscevismo nel campo operaio organizzato e la restrizione dell'immigrazione.

* Il « Chicago News » nota che i paesi del Mediterraneo forniscono il 75-80 % dell'attuale immigrazione composta in gran parte di contadini e manovali. Il collocamento di questi immigranti non sarebbe difficile nelle campagne, dato che la popolazione rurale aumentò nell'ultimo decennio solo del 3 % mentre quella urbana aumentò del 25 %.

* La Commissione industriale di New York ha reso noto che gli impiegati negli uffici delle fabbriche ricevono in media 31.06 dollari per settimana e gli operai 23.93. Dal mese di ottobre 1919 i salari degli impiegati di ufficio sono aumentati del 14 %, quelli degli operai industriali del 19 %. Dal giugno 1914 i

primi hanno avuto un aumento del 62 %, i secondi del 128 %.

EQUATORE

* Il Presidente della Repubblica insieme ai rappresentanti del Sindacato italiano, ivi in missione, ha visitato la regione che dovrà essere attraversata dalla progettata ferrovia Quito-Esmeraldas da costruirsi dal suddetto Sindacato, il quale otterrà in cambio il monopolio dei tabacchi. Il Presidente ha dichiarato che la nuova ferrovia influirà notevolmente sul progresso dell'Equatore.

«La Società degli agricoltori» di Quito (Equatore) ha invitato i rappresentanti del Sindacato italiano a studiare la situazione dell'agricoltura e i suoi bisogni, e ciò in relazione ai progetti della missione per uno scambio di prodotti tra l'Italia e l'Equatore.

MESSICO

* Il Governo ha concesso l'autorizzazione a sessantamila profughi della Crimea di immigrare nel Messico e di costituire delle colonie nell'interno.

ARGENTINA

* Negli ultimi tre anni sono partite più persone di quante vi siano immigrate. Rimpatriano in genere

gli elementi meno scelti fra quelli recatisi più di recente in quella Repubblica. Vi rimangono invece i migliori, e gli operai specializzati e specialmente gli agricoltori.

* A proposito dei progetti di sospensione della immigrazione negli Stati Uniti, la «Razon» di Buenos Ayres, temendo un riversamento di masse emigratrici verso l'Argentina, stimola il Governo argentino a provvedere in modo da eliminare i pericoli di una straordinaria affluenza di mano d'opera straniera.

* La «Patria degli Italiani» di Buenos Ayres, chiede all'on. Orlando di non dimenticare i desideri degli italiani residenti nella Repubblica di usufruire dei diritti politici secondo la dottrina sostenuta dal giureconsulto argentino Giancarlo Garay.

CONGO BELGA

* Una Federazione Generale del Congo Belga è stata costituita dagli operai belgi del Congo che s'erano prima affiliati a una organizzazione inglese. I primi risultati di questa organizzazione sono: pagamenti dei salari in moneta inglese (nelle regioni dove ciò non sia possibile, i salari saranno calcolati al corso del cambio); impegno preso dai Sindacati di non lavorare sotto un minimo fissato dalla Federazione di due lire sterline per giorno.

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

R. Decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1600, che autorizza l'applicazione dei prezzi della concessione speciale X ai trasporti degli emigranti e rimpatrianti di nazionalità estera, in transito per l'Italia. (*Gazzetta Ufficiale*, 22 novembre 1920, n. 275).

VITTORIO EMANELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Viste le tariffe e condizioni vavevoli per i trasporti sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1901, n. 562;

Visti gli articoli 39 e 62, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro, dell'agricoltura, dell'industria e commercio e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Ai trasporti degli emigranti e rimpatrianti di nazionalità estera, in transito per l'Italia, potranno essere applicati i prezzi della concessione X.

Le norme e condizioni per tale applicazione saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA — MICHELI —
ALESSIO — LABRIOLA.

Visto: *Il Guardasigilli*: FERA.

Decreto Ministeriale 16 dicembre 1920, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso a undici posti di Consigliere aggiunto di 2^a classe nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il Decreto Ministeriale del 15 gennaio 1920 col quale vengono banditi concorsi per titoli per alcuni posti vacanti nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione;

Visto il Decreto Ministeriale del 15 marzo che nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi stessi;

Visto il Decreto Ministeriale del 30 maggio 1920 con il quale vengono apportate alcune variazioni nella composizione delle Commissioni predette;

Visto il Decreto Ministeriale del 14 maggio 1920 che dà facoltà al Commissario Generale dell'emigrazione di aumentare i posti di Consigliere Aggiunto di 2^a classe messi a concorso col predetto Decreto del 15 gennaio 1920;

Visto il Decreto del Commissario Generale dell'emigrazione in data 22 novembre 1920 con il quale il numero dei posti di Consiglieri aggiunti di 2^a classe messi a concorso viene elevato a undici;

Vista la relazione presentata in data 27 novembre 1920 del presidente della Commissione giudicatrice per i concorsi della carriera tecnica ed amministrativa, per quanto si riferisce ai posti di Consigliere aggiunto di 2^a classe;

DECRETA :

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per undici posti di Consigliere di 2^a classe nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione:

- 1° TASCO cav. Vincenzo;
- 2° DELL'ORO cav. dott. Giovanni;
- 3° BENACCHIO cav. dott. Alfredo;
- 4° GERBASI cav. dott. Francesco;
- 5° PINTO cav. uff. Carmine;
- 6° GUIDA dott. Ugo;
- 7° PELUSO cav. dott. Cataldo;
- 8° FIORENTINO dott. Alfonso.
- 9° GENCO dott. Bernardo Attilio;
- 10° MASI dott. Corrado;
- 11° CITO FILOMARINO cav. dott. Michele.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 16 dicembre 1920.

Il ministro: SFORZA.

ATTI PARLAMENTARI
RISPOSTE SCRITTE
AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI
Camera dei Deputati

BOCCIERI: Tutela degli emigranti in partenza da Napoli. (Atti Parl. C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata dell'11 novembre 1920, pag. 33*).

Al ministro degli affari esteri. « Per sapere se gli consti: 1° che i Consolati americani, almeno quello di Napoli, pretendono per i passaporti presentati al visto fino al 26 giugno 1920 (epoca in cui la tassa era di 2 dollari) e non ritirati entro il 30 detto, il pagamento della tassa di 10 dollari, andata in vigore solo col 1° luglio; 2° che tali autorità si fanno pagare il dollaro a prezzo superiore al cambio ufficiale, pretendendo, per esempio, oggi, in cui il dollaro è valutato 17, 18.50, lire venti italiane e, per 10 dollari, lire 200 invece di 170 e 185; 3° che l'Ispettorato di Napoli, contrariamente allo spirito della legge, ha ordinato ai vettori di non accogliere richieste di posti di emigranti che ad essi si presentano direttamente obbligandoli a dirigersi ai rappresentanti mandamentali, nei quali spesso gli emigranti non ripongono tutta la loro fiducia; 4° che i vettori, prima di annunziare la partenza di un piroscafo, ne dichiarano il completo; 5° che ciò avviene perchè i vettori trovano più conveniente imbarcare passeggeri esteri, per le minori loro responsabilità, che passeggeri italiani, rigorosamente protetti dalle nostre leggi; 6° che, per tali fatti, i nostri emigranti giunti in Napoli, per non aver potuto ottenere posto a mezzo dei rappresentanti, vistisi respinti dai vettori, per quella tale disposizione dell'Ispettorato, si affidano ad agenti clandestini, che li avviano per via di Francia, facendo loro pagare 2,000 e 2,500 lire e non trovando neppure colà posto immediato ».

Risposta. — 1° e 2°. Le circostanze segnalate dall'onorevole interrogante furono a suo tempo oggetto di particolari indagini, prontamente esperite dal Commissariato generale dell'emigrazione.

Sta in fatto che il Consolato americano in Napoli richiedeva, fino al 30 giugno 1920, un dollaro per tassa sulla istanza di visto (*application*) sui passaporti, da versarsi all'atto della domanda ed in ogni caso, ed un dollaro per il visto, da versarsi al momento del ritiro dei passaporti.

Negli ultimi giorni di giugno, nell'imminenza cioè dell'entrata in vigore della nuova tariffa sui visti, quel Consolato invitò i vettori a

provvedere, nell'interesse degli emigranti, affinché fossero ritirati subito i passaporti pronti, dovendo, esso richiedere, in conformità della nuova tariffa, col 1° luglio, un dollaro per la domanda e nove dollari per il visto.

Peraltro, non essendo possibile annullare, con data anteriore, le marche da bollo relative al visto, già apposto all'atto del ritiro dei passaporti, lo stesso Consolato sollecitò gli interessati a mezzo della stampa locale ed i vettori verbalmente.

Dalle indagini esperite è risultato che nei giorni 29-30 giugno 1920 furono rilasciati dal Consolato americano circa 3000 visti ad un dollaro e furono approntati tutti i passaporti che potevano essere visti; soltanto 300 interessati, che non si fecero parte diligente, dovettero sborsare l'aumento di tariffa.

Per quanto si riferisce al pagamento della differenza di prezzo del dollaro, è bensì vero che quel Consolato, sino al maggio decorso, allo scopo di garantirsi contro i rischi derivanti dalle sensibili, repentine oscillazioni del cambio, fissava un tasso assai superiore a quello corrente sulla piazza; ma, da quella data ad oggi, quel console americano ha avuto sempre cura di fissare un cambio equo e mai superiore di lire 2 a quello dei cambiavalute, nell'intento, ripeto, di premunirsi contro il pericolo di dover sopportare personalmente le conseguenze di una improvvisa ascesa sul valore del dollaro, ed ha già manifestato il fermo intendimento di non richiedere un tasso superiore a lire una di quello corrente non appena si verificherà una certa stabilità nel corso della moneta americana.

3°, 4° e 5°. Ad ovviare all'affollamento degli emigranti nei porti d'imbarco, dovuto come è noto, all'attuale deficienza di tonnellaggio, e per sottrarre gli emigranti stessi ai raggiri dei soliti accaparratori, i quali, mediante promesse di precedenza all'imbarco, compiono vere e proprie spogliazioni, il Commissariato generale dell'emigrazione ha da tempo determinato che i vettori non debbano accogliere le richieste d'imbarco di emigranti direttamente, ma per il tramite dei propri rappresentanti, facendo loro obbligo « sotto il vigile e rigoroso controllo dei suoi ispettori » di seguire l'ordine cronologico nel quale pervengono le numerosissime richieste di posti, e di mantenere così intatto il diritto di precedenza acquisito da ciascun emigrante con la presentazione dei documenti voluti per ottenere i biglietti di passaggio.

Il fatto quindi che, quando si annuncia la partenza di un piroscafo, esso è già completo, dipende dal numero stragrande dei posti richiesti, i quali vengono cronologicamente prenotati e non, come l'onorevole interrogante ritiene, perchè i vettori preferiscano di imbarcare emigranti esteri, e, più precisamente, i levantini. In proposito è bene rilevare che il Commissariato generale dell'emigrazione, sin dalla prima quindicina del marzo 1920, ha rigorosamente vietato l'imbarco dei levantini.

6°. Peraltro il Commissariato generale dell'emigrazione, nell'intento di reprimere qualsiasi tentativo di emigrazione clandestina ed i soliti sfruttamenti, ha già fatto istituire dalle Compagnie italiane di navigazione uno speciale ufficio in Genova (con succursale a Napoli), il quale, sotto la sua stessa diretta vigilanza, ha preso il monopolio di tutti i posti liberi sui piroscafi stranieri in porti esteri ed avvia all'estero gli emigranti che non trovano posto all'interno del Regno.

Concludendo, si ha motivo di ritenere, che, per gli opportuni provvedimenti presi e per il graduale aumento dei mezzi di trasporto transoceanici, che il Commissariato generale dell'emigrazione favorisce con ogni mezzo, noleggiando anche piroscafi stranieri dei quali alcuni hanno già fatto parecchi viaggi, si giungerà tra breve ad eliminare gli inconvenienti lamentati ed a superare la crisi presente.

Giova ripetere ancora una volta che questi inconvenienti e gli altri che comunemente si lamentano sono dovuti alla deficienza di tonnellaggio messa in confronto col numero di emigranti che intendono recarsi all'estero. Il bagarinaggio, l'affluenza ai porti d'imbarco, gli sfruttamenti da parte dei soliti raggiratori di emigranti sono conseguenze deplorabili ma difficilmente eliminabili della crisi del tonnellaggio.

Ma sono anche conseguenze della inesperienza degli emigranti che nulla fanno per illuminarsi e dello stesso loro desiderio di eludere le leggi fatte per proteggerli.

Una maggior fiducia da parte di essi nelle autorità governative tornerebbe tutta a loro vantaggio.

Il sottosegretario di Stato: DI SALUZZO.

CIRIANI: Pensioni agli emigranti infortunati da parte degli Stati ex-nemici. (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata dell'11 novembre 1920, pag. 71*).

Ai ministri degli affari esteri e del tesoro. «Per sapere se finalmente, e dopo le ripetute promesse e la constatata inadempienza da parte degli Stati ex-nemici, non ritengano di disporre la ripresa della corresponsione delle pensioni dovute dagli Istituti d'assicurazione degli Stati medesimi agli emigranti infortunati ed alle loro famiglie».

Risposta. — La questione lueggiata dall'onorevole interrogante verte sulla ripresa dei pagamenti delle rendite d'infortunio sul lavoro dovute ai cittadini del Trentino da quegli Istituti di previdenza dell'Austria tedesca, che hanno la loro sede al di là della linea di armistizio.

Secondo il trattato di pace le attività degli anzidetti istituti devono essere ripartite in proporzione agli iscritti dei vari Stati sorti dallo smembramento dell'ex Impero od a cui parte del territorio sia stato

annesso, ed in proporzione, pure, alle riserve costituite per lo speciale servizio degli assegni.

Tale ripartizione non ha trovato assenzienti gli Istituti austriaci prima che il trattato di pace andasse in vigore, poscia si è constatato che gli accordi richiedono tempo non breve essendo subordinati ad una intesa fra i rappresentanti di tutti gli stati interessati ed alla grave questione della valuta nella quale le riserve stesse dovranno essere trasferite.

Intanto una rappresentanza della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, pressata anche dai pensionati faceva insistenze per assumere essa il nuovo servizio, a condizione, però, che il Governo Italiano la tenesse indenne da ogni rischio al riguardo.

Ciò equivale a porre il servizio delle pensioni a carico del tesoro, segnatamente ove si consideri che gli istituti stessi in parte sono in liquidazione ed in parte hanno investita la quasi totalità del loro attivo in prestiti austriaci di guerra.

Ciò nonostante il tesoro, compenetrandosi dell'urgenza e della gravità della questione, e nell'intento di contribuire alla sua risoluzione, ha autorizzato con Real decreto 1° settembre andante da convertire in legge, la ripresa del pagamento degli assegni dovuti nel Trentino dagli Istituti di previdenza dell'ex impero austro-ungarico agli infortunati sul lavoro; pagamento che avrà luogo indipendentemente dalla ripartizione delle attività degli istituti austriaci.

Coll'occasione si può poi assicurare che non è esatto che gli ex nemici cerchino di mancare verso gli aventi diritto Italiani ai loro obblighi dipendenti dalle assicurazioni sociali.

Infatti i Consorzi professionali germanici hanno già ripreso per mezzo della Deutsche Bank-Banco di Napoli i diretti pagamenti in Italia delle rendite dovute a connazionali con decorrenza dal 1° febbraio 1920.

È sospesa solo la questione del pagamento delle quote maturatesi fino a tutto gennaio 1920 (mese in cui entrò in vigore il trattato di pace di Versaglia), ma ciò perchè la nostra azione è volta a ottenere che esso avvenga in base ad una clausola del trattato anzidetto, che ci darebbe diritto di esigere il tasso di cambio vigente prima della guerra.

Così pure quanto prima saranno ripresi i pagamenti in Italia delle rendite dovute dagli Istituti assicuratori dell'Austria. Il trattato di pace di San Germano è andato in vigore solo da poche settimane e non si è potuto entrare prima in rapporti ufficiali con il Governo austriaco.

Per i pochi titolari di rendita dipendente dall'Istituto di Budapest si attende la ratifica del trattato di pace con l'Ungheria. Per gli

altri 6 (tre e tre rispettivamente) dipendenti dagli Istituti di Leopoli e di Zagabria, le pratiche sono in corso.

Si risponde anche a nome del ministro degli affari esteri.

Il sottosegretario di Stato: AGNELLI.

CIRIANI: Trasporto gratuito delle masserizie di emigranti che tornano nei paesi ex-nemici. (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata dell'11 novembre 1920, pag. 71*).

Al ministro dei lavori pubblici. « Per conoscere se, in armonia con le disposizioni praticate nel 1914 in occasione ed a causa del conflitto europeo, non ritenga di provvedere per il trasporto gratuito delle masserizie che gli emigranti intendono far rientrare dai paesi ex-nemici dove le avevano abbandonate in detta occasione ».

Risposta. — Informo l'onorevole interrogante che la Direzione generale delle ferrovie dello Stato accorda tuttora agli emigranti rimpatriandi, previa presentazione del certificato di indigenza, lo svincolo in esecuzione di tasse di trasporto degli effetti d'uso e lettereschi, addebitando poi le tasse stesse, per accordi intervenuti, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la parte riguardante il percorso italiano e per intero al Ministero degli esteri per quella relativa al percorso estero.

La direzione stessa non ha però facoltà, nè le condizioni del bilancio ferroviario lo permetterebbero, di estendere la facilitazione suddetta ai trasporti di masserizie appartenenti agli emigranti.

Il sottosegretario di Stato: BERTINI.

COLAJANNI ed altri: Invio di pacchi agli emigrati in America. (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata dell'11 novembre 1920, pag. 73*).

Ai ministri delle poste e dei telegrafi e delle finanze. « Per sapere se non credano sommamente utile, nelle condizioni in cui si trova il Paese di facilitare l'invio da parte dei nostri emigranti in America di piccoli pacchi contenenti oggetti di uso e commestibili, sia elevando il limite di peso, sia facendone propaganda nelle grandi città americane a mezzo di uffici speciali di spedizione, sia con altri mezzi che il Governo possa meglio ravvisare opportuni ».

Risposta. — Il limite massimo del peso dei pacchi postali originari dall'estero, attualmente stabilito a cinque chilogrammi, di ordine tecnico e, segnatamente la scarsità dei mezzi disponibili di trasporto sulle ferrovie, non consentono il ripristino del servizio dei pacchi del peso da 5 a 10 chilogrammi.

I pacchi originari dagli S. U. A. a destinazione dell'Italia, in virtù della Convenzione pattuita fra i due Paesi nel 1908, godono di speciali facilitazioni, non essendo richiesto nè il bollettino di spedizione, nè le speciali formalità di chiusura tassativamente prescritte in tutte le altre relazioni internazionali. Chi dimora in America ne è bene informato e prova ne sia che il traffico degli Stati Uniti per l'Italia a mezzo pacchi postali si svolge attualmente in modo soddisfacentissimo. Al riguardo sarà opportuno rilevare che mentre nell'esercizio finanziario 1918-1919, pervennero da quella Confederazione 175,000 pacchi, nell'esercizio 1919-1920 ne giunsero ben 219,000.

I nostri emigranti possono pertanto avvalersi vantaggiosamente dei pacchi postali come nel fatto si avvalgono per l'invio delle merci che intendono di spedire alla Madre Patria.

Prescindendo inoltre dal servizio di indole strettamente postale, si informa che per l'invio nel Regno di pacchi di commestibili da parte dei nostri emigranti, fin dal 15 settembre 1919, su conforme parere del Comitato consultivo per le importazioni, è stata accordata la libera importazione dei pacchi di peso fino a 100 libbre americane (chilogrammi 45.4) ciascuno, contenenti generi alimentari diversi (farina, riso, pasta, zucchero, caffè, tonno, carne insaccata, latte condensato, ecc.) spediti nel Regno alle proprie famiglie dai nostri connazionali residenti in America.

In seguito, e precisamente il 9 marzo 1920, la libera importazione venne estesa anche ai generi alimentari che i nostri connazionali portano seco come bagaglio al loro ritorno in patria, per uso proprio e delle proprie famiglie.

Il sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi: AMICI.

JACINI: **Anticipo sulle polizze agli ex-combattenti già espatriati.** (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata dell'11 novembre 1920, pag. 139*).

Ai ministri del tesoro e degli affari esteri. « Per conoscere quali motivi si oppongano a che l'anticipo sulle polizze previsto dal decreto 7 marzo 1920, si applichi anche agli ex combattenti già espatriati ».

Risposta. — Nessuna difficoltà si frappone a che gli italiani all'estero si giovino del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 283, relativo alle polizze gratuite di assicurazione rilasciate ai combattenti, benchè quella urgente necessità che si verifica nel Regno per la liquidazione anticipata delle polizze mediante sottoscrizione al VI prestito nazionale, allo scopo di mettere i combattenti in grado di riprendere le loro attività economiche, non si manifesti almeno in pari misura per i combattenti che hanno ripreso la loro attività all'estero. All'uopo,

com'è noto, gli emigranti hanno avuto speciali facilitazioni di trasporto e di assistenza. Sembrava, perciò, che a loro confronto, dovesse rimanere integro l'atto di previdenza connesso alle polizze gratuite.

In un primo tempo, quindi, non si ritenne opportuno di diramare speciali istruzioni alle nostre rappresentanze all'estero.

Poscia, essendo pervenute alcune richieste da parte di ex combattenti emigrati, il tesoro provvede a prendere gli accordi opportuni con gli Uffici specialmente competenti in questa materia, accordi che ora sono giunti ad esito favorevole sicchè si sta organizzando il relativo servizio.

Si risponde anche a nome del ministro degli affari esteri.

Il sottosegretario di Stato: AGNELLI.

MANCINI: Congedo dei militari rimpatriati per la guerra. (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata dell'11 novembre 1920, pag. 156*).

Al ministro della guerra. « Per conoscere se non creda giusto attenuare la dolorosa impressione prodotta nelle popolazioni che danno largo contingente all'emigrazione, dalla larghezza dell'amnistia congedando immediatamente tutti i militari venuti dall'estero in tempo di guerra e restituendoli così alla loro vita di onesto lavoro ».

Risposta. — Può affermarsi che il desiderio dell'onorevole interrogante sia stato prevenuto da questo Ministero fino da quando (30 dicembre 1919) ordinava il congedamento dei militari di truppa ammessi, già prima della smobilitazione, alla dispensa provvisoria dal servizio, nonchè di quelli non ancora ammessi, che invocassero e conseguissero uguale diritto, in applicazione dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sul reclutamento, perchè nati e residenti all'estero od espatriati in paesi transoceanici prima del 16° anno di età.

Con ciò tutti i militari rimpatriati per la guerra ed aventi all'estero interessi degni di considerazione sono stati congedati ed hanno potuto tornare nei paesi d'onde erano venuti durante il periodo bellico.

Dei pochi altri rimpatriati per la mobilitazione, che si trovano tuttora alle armi perchè non aventi diritto alla dispensa provvisoria di cui al citato articolo 90, il maggior numero sarà prossimamente congedato con le classi 1898 e 1899.

Il sottosegretario di Stato: LANZA DI TRABIA.

PIETRAVALLE: Locale per gli emigranti alla stazione di Caianello-Vairano. (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata dell'11 novembre 1920, pag. 185*).

Al ministro dei lavori pubblici. « Sulla necessità ed urgenza di un locale per gli emigranti dell'Abruzzo-Molise di transito nella angusta stazione di Caianello-Vairano, ove sono costretti a lunghe ore di sosta all'aperto, locale che venne richiesto dal soprascritto con altra interrogazione, prima della guerra, che sospese quasi del tutto il movimento emigratorio da quelle regioni come da ogni parte d'Italia ».

Risposta. — Informo l'onorevole interrogante che il Consiglio di Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha già approvato la proposta per lo stanziamento della spesa suppletiva di lire 40,400, oltre quella di lire 17,600 già in precedenza autorizzata, per la costruzione a Caianello-Vairano di un padiglione per ricovero emigranti ed i lavori relativi sono stati iniziati il 15 settembre 1920.

Il sottosegretario di Stato: BERTINI.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 1° dicembre 1920 n. 58

Scuole per emigranti analfabeti.

Ai Sigg. Sindaci.

Questo Commissariato Generale ha deciso di istituire subito *Scuole serali per analfabeti che intendono emigrare*, e per ciò si rivolge alla S. V. I. perchè con cortese sollecitudine, e in ogni caso non più tardi del 20 corrente, voglia inviare a questo Commissariato i seguenti dati e notizie:

1° Elenco di coloro che vogliono emigrare e sono analfabeti o anche privi del certificato di compimento, dimoranti nel Comune; compilando elenco separato di quelli che dimorano nelle frazioni.

2° Possibilità di tenere lezioni serali nei locali scolastici esistenti e possibilità di averne altri qualora i suddetti non fossero adatti o sufficienti; avvertendo che il corso delle lezioni durerà quattro mesi a cominciare dal prossimo gennaio.

La S. V. I. convinta dell'importanza e del vantaggio, per cotesto Comune, di avere una o più scuole per emigranti, secondo il numero di alunni che risulterà dall'elenco richiesto, vedrà la somma urgenza di inviare le suindicate notizie, non potendosi indugiare oltre il 1° gennaio prossimo nell'apertura dei corsi.

Questo Commissariato confida inoltre che la S. V. I. vorrà accordare ogni simpatia ed ogni più sollecito aiuto alla presente iniziativa, nell'interesse diretto dei cittadini di cotesto Comune.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 16 dicembre 1920 n. 61

Emigrazione in Francia.

Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno; Ispettori di emigrazione ai porti d'imbarco; Ispettori Regionali di emigrazione; Capiservizio di emigrazione alle stazioni di frontiera; Istituti di assistenza per gli emigranti.

Il Governo francese, in seguito alle condizioni del mercato del lavoro nella Repubblica, che hanno aggravata la disoccupazione, specialmente nei mestieri generalmente esercitati dai nostri emigranti, ha impartito severe disposizioni per il passaggio della frontiera. D'ora innanzi è impedito l'ingresso di *tutti gli emigranti*, diretti in Francia, non muniti di contratto di lavoro o documento equipollente, vistato dal Ministero del Lavoro francese. D'altra parte, per ottenere il passaporto e per varcare la frontiera, è necessario che il detto contratto sia controfirmato dal nostro Ispettore della emigrazione a Parigi.

Prego la S. V. I. di provvedere perchè gli Uffici dipendenti vengano informati con la massima sollecitudine delle disposizioni restrittive emanate dalle Autorità francesi, affinchè sia impedito l'afflusso alle stazioni e ai passi della frontiera, di emigranti non muniti dei documenti necessari; e cioè: 1° contratto di lavoro vistato dal Ministero francese del Lavoro e controfirmato dall'Ispettore italiano della emigrazione; 2° passaporto per la Francia col visto del Console francese competente per la provincia.

Si fa presente che le reiezioni dalla frontiera sono applicate col massimo rigore.

Prego la S. V. di accusarmi riscontro della presente.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 23 dicembre 1920 n. 63

**Aggiornamento, visto e rinnovazione
passaporti agli emigranti.**

*Ai Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno,
e per conoscenza:
Agli Ispettori e Segretariati dell'emigrazione.*

La S. V. è autorizzata ad *aggiornare*, entro l'anno di validità del passaporto, tutti i passaporti degli emigranti diretti in paesi transoceanici, qualora vi sia già stato apposto il visto dell'Autorità Consolare estera.

Trascorso l'anno dal rilascio del passaporto, e se già vi è stato apposto il visto dell'Autorità Consolare estera la S. V. potrà rinnovarlo per un altro anno allo scopo di evitare una nuova spesa all'emigrante che dovrebbe procurarsi, in caso contrario, un altro « visto » Consolare e pagare la relativa tassa.

S'intende che per la rinnovazione del passaporto scaduto dovrà percepirsi la tassa stabilita di L. 2 apponendo, sul passaporto stesso, una nuova marca.

Identiche facoltà e disposizioni sono già state date agli Ispettori della emigrazione.

Si ricorda che il visto delle Autorità provinciali e circondariali per l'uscita dal Regno, rilasciato sui passaporti di coloro i quali si recano oltre lo Stretto di Gibilterra o il Canale di Suez, ha la validità di mesi quattro.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

PERSONALE
DEL COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

VILLARI cav. LUIGI, Ispettore dell'emigrazione di 2^a classe, dichiarato d'ufficio dimissionario a norma dell'art. 42 capo 3° del T. U. delle leggi sullo stato degli impiegati civili. (R. Decreto 28 marzo 1920 registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno successivo reg. 17 Riposi Civili, fol. 132).

Varie *Pag.* 59
Atti Ufficiali « 64

Leggi e decreti. — R. D. Legge 29 ottobre 1920, n. 1600, che autorizza l'applicazione dei prezzi della concessione speciale X ai trasporti degli emigranti e rimpatrianti di nazionalità estera in transito per l'Italia (64) - D. Ministeriale 16 dicembre 1920, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso a 11 posti di consigliere aggiunto di 2^a classe nell'Amministrazione del Commissariato dell'emigrazione (65).

Atti parlamentari. — Risposte scritte a interrogazioni parlamentari (66).

Atti di amministrazione. — Circolari (74) - Personale del Commissariato generale dell'emigrazione (76).

Il « **Bollettino della emigrazione** » non si vende al pubblico in numeri separati,
ma solo per abbonamento, alle condizioni seguenti:

Per l'ITALIA e COLONIE Lire 12 — Per l'ESTERO Lire 25

Dirigere cartolina-vaglia al Cassiere del « **Commissariato generale della emigrazione** ».

ROMA — 30, Boncompagni — ROMA
